



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COMPAGNA, BUEMI, CORSINI e Stefano ESPOSITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2017

Testi unici delle leggi elettorali politiche della Repubblica italiana

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge tende ad introdurre un sistema elettorale binominale, con secondo voto di genere, opzionale e disgiunto.

In ogni collegio si assegnano due seggi, ai primi due candidati più votati.

Sono stati già definiti e sono immediatamente utilizzabili, per la totalità dei seggi di entrambe le Camere (tolti quelli delle circoscrizioni estere), tutti i collegi binominali, la cui corrispondenza all'ultimo censimento il Governo è delegato semplicemente a verificare.

In ognuno di questi collegi binominali, la forza politica (o coalizione) presenta una coppia di candidati (un uomo/una donna). Ogni lista binominale (salve le norme per le minoranze linguistiche) può essere riconducibile ad altre liste binominali presentate, ciascuna, in tutti gli altri collegi binominali del territorio nazionale (ovvero, per il Senato, in tutti gli altri collegi della regione), semplicemente per l'adozione dello stesso contrassegno (per il sistema di conteggio dei voti ed assegnazione dei seggi entro il collegio, si reputa trascurabile il rischio della eventuale presenza di liste civetta).

Ciascun elettore dispone di due voti. Una preliminare precisazione è necessaria: solo a fini descrittivi si parlerà di primo ed eventuale secondo voto, ma resta bene inteso che - quando apposti correttamente - non vi sono ragioni, né si prevedono modalità, per distinguere i due voti, che seguono la stessa sorte e valgono allo stesso modo ai fini dello scrutinio.

Il primo voto può essere dato liberamente ad uno dei due candidati di una coppia, ed a prescindere dal genere.

Stante il fatto che obiettivo precipuo del complessivo disegno di legge è l'introduzione del secondo voto di genere, esso deve prevalere su un secondo voto dato seguendo l'appartenenza partitica, altrimenti si annacquerebbe in questa ultima, in altre parole si avrebbe un finto voto di genere. Pertanto il secondo voto, se l'elettore decide di esprimerlo, deve essere dato - a pena di inefficacia dello stesso - per un candidato dell'altro genere e di una coppia di candidati diversa da quella entro la quale è stato espresso il primo voto. Per attenuare però la vincolatività del secondo voto disgiunto, si prevede che se l'elettore decide di votare la donna e l'uomo della stessa coppia partitica, questi due voti, invece di valere ciascuno per l'intero sono entrambi dimezzati, valgono quindi mezzo voto per ciascuno ai fini dello scrutinio. Se, invece, l'elettore sceglie di attribuire un voto per una donna, ed un voto per un uomo, di coppie partitiche diverse, questi due voti valgono per l'intero, giacché l'elettore ha voluto evidentemente valorizzare il voto di genere, ed *intuitu personae* per via del collegio sostanzialmente uninominale (ancorché raddoppiato), piuttosto che l'affiliazione partitica. L'elettore può anche usare un solo voto per un uomo o per una donna di una coppia, che anche in questo caso vale per l'intero.

Il primo e l'eventuale secondo voto di ciascuna scheda vengono scrutinati assieme e vengono assegnati simultaneamente, hanno cioè lo stesso valore (salvo il loro dimezzamento, nel caso i due voti siano espressi per la stessa coppia partitica).

Oltre all'indubbio ed assoluto pregio di tendere alla rappresentanza paritaria tra donne e uomini in ciascuna Camera (articolo 51, primo comma, della Costituzione), que-

sto sistema di scrutinio ha le seguenti caratteristiche.

1. Riavvicina/responsabilizza l'eletto per via del collegio sostanzialmente uninominale (infatti, salvi i collegi binominali dove un soggetto politico ha consensi molto alti, ciascuna forza/coalizione punta realisticamente alla conquista di un solo seggio).

2. Azzera il maggior difetto del collegio uninominale, quello cioè di cancellare chi arrivi secondo anche solo per pochi voti, appunto perché, nei casi assai più frequenti, vi sarà un eletto per ciascuna delle forze/coalizioni che arrivino prima e seconda.

3. Consente un mite e spontaneo (quindi rispettoso dell'articolo 48, secondo comma, della Costituzione) effetto di sovrarappresentazione di una o due forze, senza le brutali esclusioni del secondo turno di ballottaggio, e senza la abnorme distorsione dei premi di maggioranza. Si consideri sempre che stiamo parlando di flussi elettorali in entrata ed uscita in ciascun ben delimitato collegio binominale, con solo due seggi in palio. In ciascun collegio, e la situazione può tendenzialmente ripetersi, salvo che in aree del Paese con forte radicamento di alcune forze politiche, da una situazione iniziale rappresentata proporzionalmente, in cui due forze si contendono i primi due posti, potrebbe avvenire che i flussi trasversali tra bacini elettorali facciano vincere in maniera più diffusa la forza che comunque avrebbe vinto più collegi per la sua sola forza elettorale (con una sovrarappresentazione perfettamente costituzionale, perché conquistata collegio per collegio, prendendo più secondi posti e più primi posti di quanti avrebbe preso senza secondo voto). Si è detto che si evita la brutalità del ballottaggio, potrebbe però anche dirsi che si introduce un sistema elettorale con un doppio turno anticipato, conseguendosi

solo gli effetti positivi del secondo turno, cioè quelli di un secondo vaglio, di una scelta più meditata⁽¹⁾. Il consentire all'elettore - nel turno unico - un secondo voto di genere, da esprimersi però per una forza/coalizione diversa da quella preferita per prima, costituisce proprio l'opzione per una seconda scelta, la meno lontana dalla prima, ovvero la più distante dalla forza/coalizione giudicata peggiore (funzionerebbe cioè sia una attrazione verso il meno lontano, sia una repulsione dal più avverso). Sostanzialmente, se tutti gli elettori decidessero di usare il secondo voto disgiunto, il sistema funzionerebbe come se il 50 per cento di ciascuna Assemblea venisse eletto con il primo voto-turno, la restante metà con il secondo voto-turno.

4. Consente di assommare anche gli effetti del voto alternativo (proprio dei collegi uninominali delle Camere federali australiane), che tanto piaceva al compianto amico Valerio Zanone, e del voto trasferibile (proprio delle circoscrizioni plurinominali proporzionali del Senato irlandese), cioè - rispettivamente - punire/premiare un candidato della coppia entro la quale si esprime il primo voto, e valorizzare ulteriormente la propria scheda dando un secondo voto ad una persona di un'altra coppia, egualmente ritenuta degna di essere investita della propria fiducia.

Tale sistema elettorale è proposto perché si reputa aiuti la razionalizzazione dell'offerta politica elettorale, e, a cascata, della rappresentanza politica in Parlamento, facendo perno - questa un'altra indiscutibile novità - sulla genuina volontà del corpo elettorale.

Un elettore che non avesse una persona di sua fiducia da votare con il secondo voto, non sarebbe «penalizzato» rispetto a chi usa il secondo voto dentro la stessa lista binomi-

⁽¹⁾ Alexis de Tocqueville scrisse: "Non ho difficoltà ad ammetterlo: vedo nella elezione di doppio turno il solo mezzo di mettere l'uso della libertà politica alla portata di tutte le classi del popolo. Cadono in errore sia coloro che sperano di fare di questo mezzo l'arma esclusiva di un partito sia coloro che lo temono" (*La democrazia in America*, 1835-1840).

nale, perché il suo unico voto si conta interamente (come la somma dei due mezzi voti dati entro la stessa lista). Analogamente, un elettore che – per prudenza – non usi il suo secondo voto ma veda coronare da successo il primo, non sarebbe «penalizzato» rispetto ad un elettore che voti prima per un candidato che non consegua il seggio, e che poi dia il secondo voto ad una persona che conquisti uno dei due seggi. Infatti, il secondo voto efficace è proprio quello che corregge un primo voto non andato ad un candidato vincente. Si aggiunga che dato il numero limitato dei seggi per collegio e le regole della loro assegnazione, è del tutto trascurabile l'ipotesi che un elettore che vota disgiuntamente veda andare a buon fine entrambi i suoi due voti, quindi questo caso di scuola non potrebbe dare adito a rilievi di irrazionalità o incostituzionalità, se messo in paragone al caso più probabile che un elettore non contribuisca con i due voti alla elezione di alcuno; al contrario, si è di fronte a fondati certi matematici motivi di incostituzionalità, quando agiscono le distorsioni del premio di maggioranza, di soglie di sbarramento differenziate tra le Camere, eccetera.

Deve essere chiaro che ci si muove su di un piano diverso da quello della azione politica parlamentare e di governo, qui si tratta dei presupposti delle stesse, del quadro partitico (che risulta dalle elezioni e dai sistemi elettorali), in cui poi si vanno a realizzare azione politica

parlamentare e di governo. Si tratta di qualcosa che sta tra il livello politico e quello costituzionale, essendo i partiti e le forme elettorali ancora non coperti dalla Costituzione. Quindi non deve sembrare strano o, peggio, sospetto, un «comune» interesse tra le diverse forze politiche al sistema elettorale in esame. Si può facilmente convenire che ciascuna forza politica ha un interesse specifico, condiviso con le altre, a che nessuna altra forza possa essere favorita da sistemi di calcolo nella trasformazione dei voti in seggi, ovvero da premi in seggi attribuiti come cuccagne; e questo interesse condiviso vale sia se le altre forze restano avversarie in Parlamento e nel rapporto Governo-Opposizioni, sia se sono destinate a divenire alleate in un Governo di coalizione parlamentare. Anche nel fare maggioranza parlamentare e nel sedere allo stesso Governo, è preferibile avere come compagne forze non drogate da alcun «viagra delle istituzioni» (secondo le plastiche immagini dell'allora ministro dell'interno Giuliano Amato, riferite all'«artificio» del premio di maggioranza, rese all'inaugurazione dell'anno accademico 2007-2008 della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno⁽²⁾).

Si coglie, infine, l'occasione per risistemare i testi unici in un *corpus* più omogeneo, che recepisca l'evoluzione normativa degli ultimi anni, quando non in contrasto con i principi sopra delineati.

⁽²⁾ Per la cerimonia del 10 dicembre 2007, si vedano i seguenti link:

http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala;stampa/notizie/_sottosegretarioxprecedenti/_ministro/0875_2007_1_2_10_inaugurazione_ssai.html 616771718.html;

<https://www.radioradicale.it/scheda/242231/inaugurazione-dellanno-accademico-2007-2008-della-scuola-superiore-dellamministrazione>

http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/AMAT/AMATO-inaugurazione-aa-SSAI-10-12_07_BOZZA-JS.pdf;

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge reca approvazione dei testi unici per le elezioni politiche della Repubblica italiana. I testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituiti dai testi unici delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica e delle disposizioni comuni in materia di elezioni politiche, rispettivamente contenuti negli allegati I, II e III alla presente legge.

2. Le circoscrizioni ed i collegi binominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B annesse all'allegato I e nella tabella A annessa all'allegato II.

3. In relazione alle spese per consultazioni elettorali di cui alla presente legge, continua ad essere utilizzata la copertura finanziaria derivante dalle risorse stanziare nel Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum* dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni occorrenti a seguito dell'entrata in vigore dei testi unici allegati alla presente legge.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono defi-

nite le caratteristiche delle schede per le elezioni politiche, in conformità con l'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, e con l'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

6. Qualora non sia possibile al Governo, per qualunque ragione, emanare il regolamento previsto al comma 5, nel procedimento elettorale che dovesse aver luogo per l'elezione della Camera dei deputati e per l'elezione del Senato della Repubblica sono adottate le schede di cui agli allegati IV, V e VI alla presente legge.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO I
(articolo 1, comma 1)

**Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
della Camera dei deputati**

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita nei collegi binominali di cui alla tabella B allegata al presente testo unico, determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, e fermo quanto disposto dall'articolo 2 per Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 303 collegi binominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

4. In ciascuno dei collegi binominali sono proclamati eletti i primi due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Nel caso di elezione in più collegi binominali dello stesso candidato, si applicano gli articoli 77, 83 e 84 del presente testo unico.

Art. 2. - 1. Nella circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituito un collegio binominale. L'elezione nel collegio binominale «Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme generali del presente testo unico e da quelle contenute nel titolo VI.

2. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è costituita in quattro collegi binominali. Si applicano le norme generali del presente testo unico e quelle contenute nel titolo VI.

Art. 3. - 1. L'assegnazione alle singole circoscrizioni delle coppie di seggi da attribuire nei collegi binominali è aggiornata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, eventualmente svoltosi successivamente alle elezioni per la legislatura in corso, e riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). A tale scopo provvede una Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,

composta dal presidente dell'ISTAT, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

2. Dopo ogni censimento generale, la Commissione formula le indicazioni per la diversa assegnazione delle coppie di seggi alle singole circoscrizioni, ovvero per la revisione degli stessi collegi, secondo i criteri di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

3. Ove intervenga un nuovo censimento e non si verifichi quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, il Governo procede alla revisione dei collegi con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Art. 4. - 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio è garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda recante i nomi delle coppie di candidati nel collegio binominale. I due voti sono validamente espressi solo se ne sono destinatarie due liste diverse e due candidati di genere diverso; in caso contrario, si applicano le regole di cui all'articolo 58, comma 3.

TITOLO II - Elettorato

Capo I - Elettorato attivo

Art. 5. - 1. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per le elezioni sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Capo II - Eleggibilità

Art. 6. - 1. Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

Art. 7. - 1. Non sono eleggibili:

- a) i giudici costituzionali;
- b) i presidenti delle giunte provinciali;

- c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- e) i capi di gabinetto dei ministri;
- f) il rappresentante del Governo presso la regione Sardegna, il commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e di Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;
- g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
- h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

3. Le cause di ineleggibilità di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto laddove le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 11.

4. In deroga alla previsione del comma 3, in caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, ad eccezione degli atti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, preceduta:

a) nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 e nei corrispondenti casi disciplinati dal comma 2, della formale presentazione delle dimissioni;

b) nei casi previsti alle lettere d), e), f), g) e h) del comma 1 e nei corrispondenti casi disciplinati dal comma 2, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

6. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

Art. 8. - 1. Esclusi i magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori, i magistrati, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici

ai quali sono stati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

2. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Art. 9. - 1. I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Art. 10. - 1. Sono ineleggibili a deputato coloro che versano in una delle seguenti situazioni:

a) coloro che, quali azionisti rilevanti ovvero quali rappresentanti legali, amministratori o dirigenti di società di diritto privato, risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni, autorizzazioni amministrative o licenze d'uso, che comportino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione, l'autorizzazione o la licenza d'uso è sottoposta;

b) gli azionisti rilevanti, i rappresentanti legali, gli amministratori e i dirigenti di società e imprese che operino in settori d'attività regolamentati ovvero siano sussidiate con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

c) i consulenti che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone e alle società di cui alle lettere a) e b), vincolate allo Stato nei modi di cui sopra;

d) le persone i cui parenti finì al quarto grado o affini fino al secondo grado si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

2. Per azionisti rilevanti si intendono le persone che, direttamente o per il tramite di soggetti fiduciari o di società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 120 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. L'accertamento dell'ineleggibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di cui agli articoli 7, 8 e 9 è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'Ufficio centrale circoscrizionale o dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di ineleggibilità, rese da ciascun candi-

dato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; lo stesso Ufficio accerta la condizione soggettiva di ineleggibilità sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso comprovanti la sussistenza della condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di cui agli articoli 7, 8 e 9. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al primo ed al secondo periodo trova applicazione l'articolo 129 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

TITOLO III - Del procedimento elettorale preparatorio

Art. 11. - 1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il predetto decreto sono stabiliti la data della votazione, che si tiene nelle giornate della domenica e del lunedì seguente, nonché gli orari di apertura dei seggi, su un arco non inferiore a quindici ore il primo giorno e non superiore a sette ore il secondo giorno.

2. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'articolo 61 della Costituzione.

3. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.

4. I sindaci di tutti i comuni danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

Art. 12. - 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo presidente.

Art. 13. - 1. Presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale.

Art. 14. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei singoli collegi binominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi binominali.

2. All'atto del deposito del contrassegno è indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

3. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo.

4. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

5. Ai fini di cui al comma 4 costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

6. Non è ammessa altresì la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

7. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

8. Non è ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Art. 15. - 1. Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del quarantaquattresimo e non oltre le ore 16 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

2. Agli effetti del deposito, l'apposito ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

Art. 16. - 1. Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

2. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'articolo 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di quarantotto ore dalla notifica dell'avviso.

3. Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.

4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro quarantotto ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle candidature che vi abbiano interesse.

Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive quarantotto ore, dopo aver sentito i depositanti che vi abbiano interesse.

Art. 17. - 1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno partiti o gruppi politici organizzati presentano la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature nei collegi binominali e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al comma 1, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti a provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

Art. 18. - 1. La presentazione delle liste binominali di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi binominali deve essere sottoscritta da almeno 300 e da non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Anche in deroga alle disposizioni del comma 1, le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, purché costituiti fino a sei mesi prima del decreto di scioglimento. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal

presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

4. Ogni lista binominale, all'atto della presentazione, è composta da un candidato uomo e da una candidata donna, presentati secondo ordine alfabetico.

5. Alla coppia è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile, ai soli fini stabiliti dall'articolo 22, comma 1, lettera g), per il caso di rinuncia intervenuta entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste binominali.

6. Per ogni candidato nei collegi binominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio binominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

Art. 19. - 1. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di tre collegi binominali, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di tre collegi è nulla.

Art. 20. - 1. Le candidature nei collegi binominali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte di appello o del tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della rispettiva circoscrizione, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della corte di appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Insieme con le candidature nei collegi binominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi binominali firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

4. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno, nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di 5 centesimi di euro per ogni sottoscrizione autenticata.

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura di collegio binominale.

6. Nella dichiarazione di presentazione della candidatura nei collegi binominali deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la candidatura nei collegi binominali intenda distinguersi.

Art. 21. - 1. La cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi dell'articolo 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle candidature nei collegi binominali e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna candidatura nei collegi binominali secondo l'ordine di presentazione.

Art. 22. - L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

b) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;

c) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; dichiara non valide le liste che non presentano i requisiti di cui all'articolo;

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18 e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi binominali, inserendo nella coppia i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18:

h) dichiara non valide le candidature di candidati presentatisi in più di tre collegi.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito

Art. 23. - 1. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo 22, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati nei collegi binominali.

2. Contro le decisioni di esclusione di candidati, i delegati dei candidati nei collegi binominali possono, entro quarantotto ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

4. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di cassazione, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

6. L'Ufficio elettorale centrale nazionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 24. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi binominali, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi binominali sono riportati

sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) stabilisce, con sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, per ciascun collegio binominale della circoscrizione, l'ordine da assegnare alle coppie di candidati nei collegi nonché ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista binominale sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

c) comunica ai delegati dei candidati nei collegi binominali le definitive determinazioni adottate;

d) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi binominali ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui alla lettera e);

e) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa, su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni, dei nominativi dei candidati nei singoli collegi binominali nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

Art. 25. - 1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 17, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, a ciascun Ufficio elettorale di sezione e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato nel collegio binominale: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere; l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati nei collegi binominali devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte d'appello o del tribunale all'atto del deposito delle candidature nei collegi binominali. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti dei candidati nei collegi binomi-

nali provvedano delegati dei delegati, a norma del comma 1, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature nei collegi binominali.

Art. 26. - 1. Il rappresentante di ogni candidato nel collegio binominale ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Art. 27. - 1. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 28. - 1. Per la disciplina dell'individuazione delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale si applica la legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni.

Art. 29. - 1. La Commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 30. - 1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

- a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 51;
- d) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio binominale: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale di sezione e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- e) i verbali di nomina degli scrutatori;
- f) le designazioni dei rappresentanti dei candidati nel collegio binominale, ricevute a norma dell'articolo 25, comma 1;
- g) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- h) due urne del tipo descritto nell'articolo 32;
- i) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autentiche da consegnare agli elettori;
- l) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente sono fornite a cura del Ministero dell'interno, seguendo i criteri essenziali fissati nel presente articolo, e secondo le caratteristiche stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge di approvazione dei testi unici delle elezioni politiche della Repubblica italiana.

2. La scheda reca il nome e il cognome della coppia di candidati nel collegio binominale, regolarmente presentati secondo le disposizioni dell'articolo 24, scritti entro appositi distinti rettangoli, alla sinistra dei quali, in un riquadro la cui altezza contenga quella dei due rettangoli più piccoli, è riportato in *fac-simile* il contrassegno della lista binominale. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine delle liste binominali sulle schede.

3. Le schede pervengono agli Uffici elettorali debitamente piegate.

Art. 32. - 1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono forniti dal Ministero dell'interno.

2. Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri.

4. Il Ministro dell'interno determina, con uno o più decreti, le caratteristiche dei verbali secondo un modello unico rispettivamente per gli Uffici elettorali sezionali, per quelli circoscrizionali, per quelli regionali e per l'Ufficio elettorale nazionale, sia cartaceo che informatico.

Art. 33. - 1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ogni elettore può ricorrere al prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma 1.

3. La prefettura provvede ad inviare ai sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

Art. 34. - 1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.

Art. 35. - 1. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della corte d'appello competente per territorio, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

2. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

3. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilire con decreto del Ministro della giustizia di concerto con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

Art. 36. - 1. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il presidente della corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

2. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Art. 37. - 1. Delle designazioni di cui agli articoli 35 e 36 è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguire dagli ufficiali giudiziari del tribunale o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Art. 38. - 1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e del trasporto;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici appartenenti al Servizio sanitario nazionale e gli ufficiali sanitari;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 39. - 1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Art. 40. - 1. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

2. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi binominali, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 41. - 1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati nei collegi binominali.

2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38.

TITOLO IV - Della votazione

Art. 42. - 1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

2. La sala è divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

4. Il tavolo dell'Ufficio elettorale dev'essere collocato in modo che i rappresentanti dei candidati nei collegi binominali possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio elettorale e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi binominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 43. - 1. Salvo le eccezioni previste dagli articoli 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 44. - 1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

3. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 45. - 1. Appena accertata la costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), avvia le procedure di autenticazione delle schede.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

4. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e

nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

6. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 30.

7. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 8 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

Art. 46. - 1. Alle ore 8 antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, comma 4.

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 47. - 1. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 48, 49, 50 e 51.

2. Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore del collegio.

Art. 48. - 1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti dei candidati nei collegi binominali votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio binominale dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione della tessera elettorale.

2. Gli elettori di cui al comma 1, sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 49. - 1. I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione della tessera elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

3. È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 50. - 1. I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano.

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione della tessera elettorale, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

b) certificato del sindaco del comune di cui al comma 1, attestante l'avvenuta notifica telegrafica o telematica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.

3. I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al comma 2 dell'articolo 49.

4. I sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal comma 2, compilano gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegnano ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prendono nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

Art. 51. - 1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costi-

tuzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 52. - 1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Art. 53 - 1. Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio binominale è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta.

2. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

3. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo 52, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Art. 54. - 1. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni contemporanee della Camera dei deputati e del Senato e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazione, previo riscontro de loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Art. 55. - 1. Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto.

2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.

3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile di cui al comma 2. Sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito.

4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori la tessera elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

5. L'accompagnatore consegna la tessera dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposito interpello, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

7. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al comma 2, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 56. 1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Art. 57. - 1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.

2. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma 1, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.

3. In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

4. Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni comuni in materia di elezioni politiche.

5. L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

6. In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 66.

Art. 58. - 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalle cassette o scatole una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime ciascuno dei due voti tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di uno dei due candidati della lista presentata nel collegio binominale con lo stesso contrassegno. Se appone un segno esclusivamente sul rettangolo contenente il contrassegno della lista binominale, il voto è valido per entrambi i candidati ma dimezzandosi a ciascuno.

3. Se i due voti violano le regole di cui all'articolo 4, comma 2:

a) perché i due segni sono espressi a favore della medesima lista, il secondo voto si considera inespresso ed il primo si calcola dimezzato, per ciascuno dei candidati della lista che ne è destinataria;

b) perché i due segni sono espressi nei rettangoli di candidati appartenenti alla coppia espressione della stessa lista, si applica la lettera a);

c) perché i segni sono espressi nei rettangoli di candidati di diverse liste, ma del medesimo sesso, i due voti si attribuiscono rispettivamente ai quattro candidati delle due liste ma dimezzati a ciascuno.

4. Se l'elettore appone un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista binominale ed un segno su di un altro rettangolo contenente il contrassegno di altra lista binominale, i due voti si attribuiscono rispettivamente ai quattro candidati delle due liste, ma dimezzati a ciascuno.

Art. 59. - 1. Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.

2. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopra indicata.

Art. 60. - 1. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Art. 61. - 1. Una scheda valida può rappresentare, a seconda dei casi, uno o due voti individuali, due o quattro mezzi voti individuali.

2. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, ne determina la nullità. Analogo esito produce il caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

3. Ai fini del computo dei voti validi, non sono considerate le schede nulle e le schede bianche.

Art. 62. - 1. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Art. 63. - 1. Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

2. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel comma 1 dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 64. - 1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 65. - 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Art. 66. - 1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni comuni in materia di elezioni politiche, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

2. Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V - Dello scrutinio

Art. 67. - 1. Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 64 e dell'articolo 65, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53 e dalla lista di cui all'articolo 52. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti dei candidati nei collegi binominali che lo vogliono, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al presidente del tribunale, il quale ne rilascia ricevuta;

c) estrae e conta le schede rimaste nelle cassette e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede nonché quelle rimaste nel plico consegnato al presidente sono, con le stesse modalità indicate alla lettera b), consegnati o trasmessi al presidente del tribunale.

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

Art. 68. - 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il nome del candidato o dei candidati a cui sono attribuiti i voti per l'elezione nel collegio binominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato nel collegio binominale.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 69. - 1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo 70. Salvo quanto disposto per l'espressione dei due voti dal presente testo unico, quando un unico segno è tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al nominativo od al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

Art. 70. - 1. Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dall'articolo 45.

Art. 71. - 1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

a) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni comuni in materia di elezioni politiche, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e

gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

b) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di ciascun candidato nel collegio binominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 76.

2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati nei collegi binominali, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art 72. - 1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. I predetti plichi recano l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti dei candidati nel collegio binominale presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

3. I plichi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 sono allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

4. Il plico di cui alla lettera *d)* del comma 1, è depositato nella cancelleria del tribunale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

Art. 73. - 1. Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

2. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spo-

gliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nella lettera *b*) del comma 1, dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

3. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio binominale che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

4. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del comma 7 dell'articolo 75.

Art. 74. 1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati nel collegio binominale presenti.

2. Nel verbale è presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente ai candidati) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

3. Il verbale è atto pubblico.

Art. 75. - 1. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che è sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti dei candidati nel collegio binominale presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al comma 3 dell'articolo 72 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

3. La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma 2, nonché delle cassette, delle urne, dei plichi e degli altri documenti di cui all'articolo 73.

4. L'altro esemplare del verbale di cui all'articolo 74 è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al presidente del tribunale, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo del tribunale e la propria firma e redige verbale della consegna.

6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

7. Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nei commi 2, 3 e 4, il presidente della corte di appello o del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

8. Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato.

Art. 76. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere ed in presenza dei soggetti di cui all'articolo 17 che desiderino intervenire, alle operazioni seguenti:

a) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli che regolano lo scrutinio presso gli uffici elettorali sezionali:

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.

2. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente della corte d'appello o del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente comma, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

3. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4 dell'articolo 81.

4. Un estratto del verbale contenente tali operazioni è rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio binominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio binominale; in conformità ai risultati accertati, proclama eletti in ciascun collegio binominale i candidati che hanno ottenuto le prime due maggiori cifre elettorali individuali;

b) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nei collegi binominali. Tale cifra si ottiene dividendo la cifra elettorale individuale di ciascuno dei suddetti candidati per il totale dei voti validi del collegio e moltiplicando il risultato ottenuto per cento;

c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i dati così ottenuti.

Art. 78. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

Art. 79. - 1. Ad eccezione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati del verbale e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

3. Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste del collegio.

4. Nessun elettore può entrare armato.

5. L'aula è divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale, ai rappresentanti dei candidati nei collegi binominali ed ai soggetti designati ai sensi dell'articolo 17.

Art. 80. - Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'articolo 27, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti dei candidati nei collegi binominali.

Art. 81. - 1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere, dai rappresentanti dei candidati nei collegi binominali presenti e dai soggetti di cui all'articolo 17 presenti.

2. Nel verbale sono inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo 77.

3. L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'articolo 86, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

4. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della corte di appello o del tribunale.

Art. 82. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo 81 alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 83 - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) nel caso di elezione in più collegi binominali dello stesso candidato, procede ad individuare il collegio nel quale ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti, secondo le cifre elettorali percentuali di ciascun candidato trasmesse dagli uffici centrali circoscrizionali;

b) sulla base dei risultati ottenuti, individua pertanto i collegi binominali in cui vanno assegnati i seggi rimasti liberi, in maniera decrescente secondo la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio binominale.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali tali dati.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale è redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 84. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede:

a) alla conferma della proclamazione del candidato plurieletto nel collegio nel quale egli abbia ottenuto la minore cifra elettorale percentuale;

b) alla proclamazione degli eletti per i seggi rimasti conseguentemente liberi, procedendo alla loro individuazione, per ogni collegio, secondo la cifra elettorale individuale di ciascuno, in ordine decrescente.

Art. 85. - 1. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale nazionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.

2. Il deputato eletto in più collegi binominali è proclamato nel collegio nel quale ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.

Art. 86. - 1. Il seggio che, dopo essere stato assegnato, rimanga vacante in un collegio per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito dall'Ufficio centrale circoscrizionale, nell'ambito del medesimo collegio, al primo dei non eletti, seguendo le cifre elettorali individuali di ciascun candidato, secondo l'ordine decrescente, seguendo i criteri di cui all'articolo 77.

TITOLO VI - Disposizioni speciali

Art. 87. - 1. L'elezione binominale nel collegio «Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste», agli effetti dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

- 1) alla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste spettano due deputati;
- 2) alla presentazione delle candidature nel collegio binominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si applicano le disposizioni generali del presente testo unico;
- 3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;
- 4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito ai sensi dell'articolo 1, commi 10 ed 11 della legge di approvazione dei testi unici per le elezioni politiche della Repubblica italiana.

2. Il tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale.

3. L'elezione nel collegio binominale della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è disciplinata dalle disposizioni generali del presente testo unico.

Art. 88. - 1. L'elezione nei collegi binominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni generali del presente testo unico.

2. La presentazione delle liste binominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della corte d'appello di Trento.

3. Sono assegnati due ulteriori seggi, dall'Ufficio centrale circoscrizionale, uno per provincia autonoma, ai candidati dei collegi delle rispettive province che non lo abbiano già conseguito, secondo la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato, in ordine decrescente.

TABELLA A
(Articolo 1, comma 2)

CIRCOSCRIZIONE		Sede Ufficio circoscrizionale
1	Piemonte 1 (<i>provincia di Torino</i>)	Torino
2	Piemonte 2 (<i>province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola</i>)	Novara
3	Lombardia 1 (<i>province di Milano, e di Monza e della Brianza</i>)	Milano
4	Lombardia 2 (<i>province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia</i>)	Brescia
5	Lombardia 3 (<i>province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi</i>)	Mantova
6	Trentino-Alto Adige	Trento
7	Veneto 1 (<i>province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo</i>)	Verona
8	Veneto 2 (<i>province di Venezia, Treviso, Belluno</i>)	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia	Trieste
10	Liguria	Genova
11	Emilia-Romagna	Bologna
12	Toscana	Firenze
13	Umbria	Perugia
14	Marche	Ancona
15	Lazio 1 (<i>provincia di Roma</i>)	Roma
16	Lazio 2 (<i>province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone</i>)	Frosinone
17	Abruzzo	L'Aquila
18	Molise	Campobasso
19	Campania 1 (<i>provincia di Napoli</i>)	Napoli
20	Campania 2 (<i>province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno</i>)	Benevento
21	Puglia	Bari
22	Basilicata	Potenza
23	Calabria	Catanzaro
24	Sicilia 1 (<i>province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta</i>)	Palermo
25	Sicilia 2 (<i>province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna</i>)	Catania
26	Sardegna	Cagliari

TABELLA B

*(Articolo 1, comma 3)***Collegi binominali per l'elezione della Camera dei deputati**

I nomi dei collegi binominali riportati nella tabella corrispondono ai nomi dei collegi definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536; per il Trentino-Alto Adige/Südtirol si applica quanto previsto dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122.

*Circoscrizione Piemonte 1***Piemonte 1 – Collegio n. 1**

Il collegio comprende il territorio dei collegi Torino 1 e Torino 6.

Piemonte 1 – Collegio n. 2

Il collegio comprende il territorio dei collegi Torino 2 e Torino 3.

Piemonte 1 – Collegio n. 3

Il collegio comprende il territorio dei collegi Torino 4 e Torino 5.

Piemonte 1 – Collegio n. 4

Il collegio comprende il territorio dei collegi Torino 7 e Torino 8.

Piemonte 1 – Collegio n. 5

Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brosso, Burolo, Busano, Candia Canavese, Canischio, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiaverano, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Collettero Castelnuovo, Collettero Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Frassineto, Front, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Levone, Locarna, Lorzanzè, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, Mercenasco, Meugliano, Montalenghe, Montalto Dora, Noasca, Nomaglio, Oglanico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Piverone, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rocca Canavese, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Trausella, Traversella,

Valperga, Valprato Soana, Vauda Canavese, Vestignè, Vialfrè, Vico Canavese, Vidracco, Vische, Vistrorio.

Piemonte 1 - Collegio n. 6

Ala di Stura, Balangero, Balme, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoira, Caselle Torinese, Caselle Torinese, Ceres, Chialamberto, Ciriè, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Gillio, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, Venaria Reale, Villanova Canavese, Viù.

Piemonte 1 - Collegio n. 7

Alpignano, Collegno, Grugliasco, Pianezza, Rivoli.

Piemonte 1 - Collegio n. 8

Almese, Avigliana, Bardonecchia, Beinasco, Borgone Susa, Bruino, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravare, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Noalesa, Orbassano, Oulx, Reano, Rivalta di Torino, Rosta, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorgio di Susa, Sangano, Sant'Amrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villarbasse, Villar Dora, Villar Focchiardo.

Piemonte 1 - Collegio n. 9

Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione-Fenile, Cantalupa, Cavour, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piossasco, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Rolletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Usseaux, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Volvera.

Piemonte 1 - Collegio n. 10

Candiolo, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cercenasco, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Nichelino, None, Osasio, Pancalieri, Pioresi Torinese, Poirino, Pralormo, Santena, Vigone, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte.

Piemonte 1 – Collegio n. 11

Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Castiglione Torinese, Chieri, Cinzano, Gassino Torinese, Marentino, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Riva presso Chieri, Rivalba, San Mauro Torinese, Sciolze, Trofarello.

Piemonte 1 – Collegio n. 12

Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Caluso, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Chivasso, Foglizzo, Lauriano, Leinì, Lombardore, Mazzè, Montanaro, Monteù da Po, Rivarossa, Rondissone, San Benigno Canavese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Settimo Torinese, Terrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Villareggia, Volpiano.

*Circoscrizione Piemonte 2***Piemonte 2 – Collegio n. 1**

Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Bognanco, Borgomezzavalle, Brovello-Carpugnino, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Ceppo Morelli, Cesara, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo-Orasso, Domodossola, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Curro, Intragna, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Massiola, Mergozzo, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna.

Piemonte 2 – Collegio n. 2

Alagna Valsesia, Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Boccioleto, Borgo d'Ale, Borgo Vercelli, Borgosesia, Breia, Buronzo, Campertogno, Carcoforo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cellio, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crova, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Mollia, Moncrivello, Motta de' Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rive, Roasio, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Sabbia, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese,

Santhia, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Varallo, Vercelli, Villarboit, Villata, Vocca.

Piemonte 2 – Collegio n. 3

Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Bargomanero, Briga Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Grignasco, Inverio, Lesa, Maggiora, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Miasino, Momo, Nebbiuno, Oleggio, Oleggio Castello, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pisana, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, San Maurizio d'Opaglio, Sizzano, Soriso, Suno, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Veruno.

Piemonte 2 – Collegio n. 4

Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campigiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglia, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Donato, Doriano, Gaglianico, Giffenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Soprana, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

Piemonte 2 – Collegio n. 5

Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Cerano, Galliate, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Nibbiola, Novara, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sozzago, Terdobiate, Tornaco, Treccate, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.

Piemonte 2 – Collegio n. 6

Alessandria, Alfano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Camagna Monferrato, Camino, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Castellazzo Bormida, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelspina, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Felizzano, Frassinello Monferrato, Frassi-

neto Po, Fubine Monferrato, Gabiano, Giarole, Lu, Masio, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Montecastello, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Oviglio, Ozzano Monferrato, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Piovera, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solero, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato.

Piemonte 2 – Collegio n. 7

Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttiglieria d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Cannelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Coconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Mareto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio.

Piemonte 2 – Collegio n. 8

Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Basissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Benevello, Borgomale, Bossolasco, Bra, Canale, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Castagnito, Castellinaldo d'Alba, Castiglione Falletto, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Ceresole Alba, Cerretto Langhe, Cervere, Cherasco, Cissone, Corneliano d'Alba, Cravanzana, Diano d'Alba, Faule, Genola, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Lagnasco, Lequio Berria, Magliano Alfieri, Marene, Monasterolo di Savigliano, Monforte d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero,

Monticello d'Alba, Montà, Moretta, Murello, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Polonghera, Priocca, Racconigi, Roddi, Roddino, Rodello, Ruffia, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero, Savigliano, Scarnafigi, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Torre San Giorgio, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Villanova Solaro.

Piemonte 2 - Collegio n. 9

Acceglio, Aisone, Argentera, Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Bernezzo, Borgo San Dalmazio, Boves, Brondello, Brossasco, Busca, Canosio, Caraglio, Cardè, Cartignano, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Frassinio, Gaiola, Gamasca, Isasca, Limone Piemonte, Macra, Manta, Marmora, Martiniana Po, Melle, Moiola, Montanara, Montemale di Cuneo, Monerosso Grana, Oncino, Ostrana, Paesana, Pagnone, Piasco, Pietraporzio, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Revello, Riffredo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Saluzzo, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, Stroppio, Tarantasca, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vignolo, Villafalletto, Villar San Costanzo, Vinadio, Vottignasco.

Piemonte 2 - Collegio n. 10

Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Bergolo, Bonvicino, Bosia, Briaglia, Briga Alta, Camerana, Camo, Caprauna, Carrù, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Tinella, Castino, Ceva, Chiusa di Pesio, Cigliè, Clavesana, Cortemilia, Cossano Belbo, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Iglione, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Lisio, Magliano Alpi, Mango, Margarita, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Montezemolo, Morozzo, Murazzano, Niella Belbo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Razzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piozzo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de'Baldi, Roccaforte Mondovì, Rocchetta Belbo, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Sant'Albano Stura, Santo Stefana Belbo, Scagnello, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torressina, Trinità, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola.

Piemonte 2 - Collegio n. 11

Acqui Terme, Albera Ligure, Alice Bel Colle, Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera,

Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Brignano-Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Cavatore, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curano, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grogna, Grondona, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Lerma, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Molino dei Torti, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Novi Ligure, Orsara Bormida, Ovada, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pontecurone, Ponti, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sale, San Cristoforo, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardi-gliano, Sarezzano, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terzo, Tortona, Trisobbio, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

Circoscrizione Lombardia 1

Lombardia 1 - Collegio n. 1

Il collegio comprende il territorio dei collegi Milano 1 e Milano 3.

Lombardia 1 - Collegio n. 2

Il collegio comprende il territorio dei collegi Milano 6 e Milano 11.

Lombardia 1 - Collegio n. 3

Il collegio comprende il territorio dei collegi Milano 9 e Milano 10.

Lombardia 1 - Collegio n. 4

Il collegio comprende il territorio dei collegi Milano 4 e Milano 5.

Lombardia 1 - Collegio n. 5

Il collegio comprende il territorio del collegio Milano 8 e il territorio dei comuni Opera e San Donato Milanese.

Lombardia 1 – Collegio n. 6

Il collegio comprende il territorio dei collegi Milano 2 e Milano 7.

Lombardia 1 – Collegio n. 7

Bresso, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni.

Lombardia 1 – Collegio n. 8

Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Pioltello, Rodano, Sagrate, Vimodrone.

Lombardia 1 – Collegio n. 9

Basiano, Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassano d'Adda, Cassina de'Pecchi, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Lisate, Masate, Melzo, Pessano con Bornago, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vignate.

Lombardia 1 – Collegio n. 10

Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Biassono, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Concorezzo, Comate d'Adda, Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Vedano al Lambro, Villasanta, Vimercate.

Lombardia 1 – Collegio n. 11

Brugherio, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Varedo.

Lombardia 1 – Collegio n. 12

Albiate, Besana in Brianza, Briosco, Carate Brianza, Correzzana, Giusano, Lesmo, Macherio, Renate, Seregno, Sovico, Triuggio, Veduggio con Colzano, Verano Brianza.

Lombardia 1 – Collegio n. 13

Bovisio-Masciago, Cesano Maderno, Desio, Lissone, Seveso.

Lombardia 1 – Collegio n. 14

Barlassina, Ceriano Laghetto, Cesate, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Leniate sul Seveso, Limbiate, Meda, Misinto, Senago, Solaro.

Lombardia 1 – Collegio n. 15

Arese, Baranzate, Bollate, Cormano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Rho.

Lombardia 1 – Collegio n. 16

Canegrate, Cerro Maggiore, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Settimo Milanese, Vanzago.

Lombardia 1 – Collegio n. 17

Arconate, Arluno, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Buscate, Busto Garolfo, Casorezzo, Castano Primo, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Legnano, Magnago, Marcallo con Casone, Mesero, Nosate, Ossona, Robecchetto con Induno, Santo Stefano Ticino, Turbigo, Vanzaghello, Villa Cortese.

Lombardia 1 – Collegio n. 18

Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Cislano, Corbetta, Cusago, Gaggiano, Gudo Visconti, Magenta, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Rosate, Sedriano, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo, Vittuone, Zelo Surrigone.

Lombardia 1 – Collegio n. 19

Assago, Basiglio, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Casarile, Cesano Boscone, Corsico, Lacchiarella, Noviglio, Rozzano, Vernate, Zibido San Giacomo.

Lombardia 1 – Collegio n. 20

Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Locate di Triulzi, Mediglia, Melegnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, San Colombano al Lambro, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Settala, Tribiano, Vizzolo Predabissi.

Circoscrizione Lombardia 2

Lombardia 2 – Collegio n. 1

Carbonate, Caronno Pertusella, Cislago, Fagnano Olona, Gerenzano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Limido Comasco, Locate Varesino, Marnate, Mozzate, Olgiate Olona, Origgio, Rovello Porro, Saronno, Solbiate Olona, Turate, Uboldo.

Lombardia 2 – Collegio n. 2

Arsago Seprio, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Castellanza, Ferno, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo, Vizzola Ticino.

Lombardia 2 – Collegio n. 3

Albirate, Angera, Azzate, Bardello, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brunello, Buguggiate, Cadrezzate, Casale Litta, Cassano Magnago, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Comabbio, Crosio della Valle, Daverio, Gallarate, Galliate Lombardo, Inarzo, Ispra, Jerago con Orago, Malgesso, Mercallo, Monvalle, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Osmate, Ranco, Solbiate Arno, Sesto Calende, Sumirago, Taino, Ternate, Travedona-Monate, Varano Borghi, Vergiate.

Lombardia 2 – Collegio n. 4

Agra, Arcisate, Azzio, Barasso, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Brusimpiano, Cadegliano-Viconago, Cantello, Casalzuigno, Caravate, Casciago, Casano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelvecchana, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Leggiuno, Luino, Luvinate, Maccagno con Pino e Veddasca, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Orino, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Saltrio, Sangiano, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Viggù.

Lombardia 2 – Collegio n. 5

Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Castelseprio, Castiglione Olona, Lozza, Gazzada Schianno, Gornate-Olona, Induno Olona, Lonate Cepino, Malnate, Morazzone, Tradate, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore.

Lombardia 2 – Collegio n. 6

Appiano Gentile, Bregnano, Bulgarograsso, Cabiante, Cadorago, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Cermenate, Cirimido, Cucciago, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Guanzate, Lomazzo, Luisago, Lurago Marinone, Mariano Comense, Novedrate, Rovellasca, Senna Comasco, Veniano, Vertemate con Minoprio.

Lombardia 2 – Collegio n. 7

Albiolo, Alta Valle Intelvi, Argegno, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blessagno, Blevio, Brienno, Brunate, Cagno, Campione d'Italia, Carate Uriò, Carlazzo, Casasco d'Intelvi, Castelnuovo Bozzente, Castiglione d'Intelvi, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Cernobbio, Claino con Osteno, Colverde, Como, Corrido, Cusino, Dizzasco, Faloppio, Garzeno, Laglio, Laino, Lipomo, Lurate Caccivio, Maslianico, Moltrasio, Montano

Lucino, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Pigra, Ponna, Porlezza, Rodero, Ronago, San Bartolomeo Vai Cavargna, San Fedele Intelvi, San Fermo della Battaglia, San Nazzaro Val Cavargna, Schignano, Solbiate, Tavernerio, Uggiate-Trevano, Val Rezzo, Valmorea, Valsolda, Villa Guardia.

Lombardia 2 – Collegio n. 8

Albavilla, Albese con Cassano, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Brenna, Caglio, Canzo, Carugo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Colonno, Costa Masnaga, Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Gera Lario, Grandola ed Uniti, Gravedona ed Uniti, Griante, Inverigo, Lambrugo, Lasnigo, Lezzeno, Livo, Longone al Sagrino, Lurago d'Erba, Magreglio, Menaggio, Merone, Monguzzo, Montemezzo, Montorfano, Musso, Nesso, Nibionno, Oliveto Lario, Orsenigo, Peglio, Pianello del Lario, Plesio, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sala Comacina, San Siro, Sorico, Sormano, Stazzona, Torno, Tremezzina, Trezzone, Valbrona, Veleso, Vercana, Zelbio.

Lombardia 2 – Collegio n. 9

Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Cordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

Lombardia 2 – Collegio n. 10

Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellarlo, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Cassina Valsassina, Givate, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Erve, Esino Lario, Galbiate, Carlate, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Monte Marenza, Morterone, Olginate, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de'Busi, Tremenico, Valgrehentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Vestreno.

Lombardia 2 – Collegio n. 11

Airuno, Annone di Brianza, Barzago, Barzanò, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Colle Brianza, Cremella, Dolzago, Elio, Garbagnate Monastero, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Missaglia, Molteno, Montevecchia, Monticello Brianza, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Rebbiate, Rogeno, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Verderio, Viganò.

Lombardia 2 – Collegio n. 12

Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Ardesio, Averara, Aviatico, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bello, Bracca, Branzi, Brembate di Sopra, Brumano, Camerata Cornello, Capizzone, Caprino Bergamasco, Carona, Carvico, Casnigo, Cassiglio, Cazzano Sant'Andrea, Cisano Bergamasco, Colzate, Corna Imagna, Cornalba, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Cusio, Dosena, Fiorano al Serio, Foppolo, Fuipiano Valle Imagna, Gandellino, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Isola di Fondra, Lenna, Locatello, Mapello, Mezzoldo, Moio dé Calvi, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Oltresenda Alta, Oneta, Ornica, Paladina, Palazzago, Parre, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Ponte Nossola, Ponteranica, Pontida, Premolo, Roncobello, Roncola, Rota d'Imagna, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sant'Omobono Terme, Sedrina, Selvino, Serina, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Strozza, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Valbondione, Valbrembo, Valgoglio, Valleve, Valnegrà, Valtorta, Vedeseta, Vertova, Villa d'Adda, Villa d'Almè, Villa di Serio, Villa d'Ogna, Zogno.

Lombardia 2 – Collegio n. 13

Azzano San Paolo, Sonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Calusco d'Adda, Capriate San Gervasio, Chignolo d'Isola, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Filago, Lallio, Levate, Madone, Mozzo, Osio sopra, Osio Sotto, ponte San Pietro, Presezzo, Solza, Stezzano, Suisio, Terno d'Isola, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello, Zanica.

Lombardia 2 – Collegio n. 14

Antegnate, Arcene, Arzago d'Adda, Barbata, Bariano, Boltiere, Brignano Gera d'Adda, Calcio, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Ciserano, Civate al Piano, Cologno al Serio, Cortenuova, Covo, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Isso, Lurano, Martinengo, Misano di Gera d'Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Spirano, Torre Pallavicina, Treviglio.

Lombardia 2 – Collegio n. 15

Albano Sant’Alessandro, Bagnatica, Bergamo, Bolgare, Brusaporto, Calcinate, Cavernago, Costa di Mezzate, Ghisalba, Grassobbio, Montello, Mornico al Serio, Orio al Serio, Palosco, Pedrengo, San Paolo d’Argon, Seriate, Telgate.

Lombardia 2 – Collegio n. 16

Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albino, Azzone, Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Bossico, Carobbio degli Angeli, Cassazza, Castelli Calepio, Castione della Presolana, Castro, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Cene, Cerete, Chiuduno, Clusone, Colere, Costa Volpino, Credaro, Endine Gaiano, Entratico, Fino del Monte, Fonteno, Foresto Sparso, Gandino, Gandosso, Gaverina Terme, Gorlago, Gorle, Grone, Grumello del Monte, Leffe, Lovere, Luzzana, Monasterolo del Castello, Onore, Parzanica, Peia, Pianico, Piario, Pradalunga, Predore, Ranica, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Rovetta, Sarnico, Scanzorosciate, Schilpario, Solto Collina, Songavazzo, Severe, Spinone al Lago, Tavernola Bergamasca, Torre Boldone, Torre dé Roveri, Trescore Balneario, Viadana, Vigano San Martino, Vigolo, Villongo, Vilminore di Scalve, Zandobbio.

Lombardia 2 – Collegio n. 17

Adro, Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Capriolo, Cazzago San Martino, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Civate Camuno, Corte Franca, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Erbusco, Esine, Gianico, Incudine, Iseo, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Marone, Monno, Monte Isola, Monticelli Brusati, Niardo, Ome, Ono San Pietro, Ossimo, Paderno Franciacorta, Paisco Loveno, Paratico, Paspardo, Passirano, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Provaglio d’Iseo, Rondengo Saiano, Sale Marasino, Saviore dell’Adamello, Sellero, Sonico, Sulzano, Temù, Vezza d’Oglio, Vione, Zone.

Lombardia 2 – Collegio n. 18

Barbariga, Berlingo, Borgo San Giacomo, Brandito, Castegnato, Castelcovati, Castrezzato, Chiari, Coccaglio, Cologne, Comezzano-Cizzago, Corzano, Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Palazzolo sull’Oglio, Pompiano, Pontoglio, Quinzano d’Oglio, Roccafranca, Rovato, Rudiano, San Paolo, Torbole Casaglia, Travagliato, Trezzano, Urago d’Oglio, Villachiera.

Lombardia 2 – Collegio n. 19

Acquafredda, Alfianello, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Calvisano, Capriano del Colle, Castel Mella, Cigole, Dello, Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Mairano, Manerbio,

Milzano, Montirone, Offlaga, Pavone del Mella, Poncarale, Pontevico, Pralboino, Remedello, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia, Visano.

Lombardia 2 – Collegio n. 20

Borgosatollo, Brescia, Cellatica, Collebeato, Fiero, Roncadelle, San Zeno Naviglio.

Lombardia 2 – Collegio n. 21

Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Castenedolo, Casto, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Gussago, Idro, Irma, Lavenone, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Mazzano, Mura, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Polaveno, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Rezzato, Sabbio Chiese, Sarezzo, Serle, Tavernole sul Mella, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villa Carcina.

Lombardia 2 – Collegio n. 22

Bedizzole, Calcinato, Calvagese della Riviera, Capovalle, Carpenedolo, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Limone sul Garda, Lonato del Garda, Magasa, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Montichiari, Muscoline, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Prevalle, Puegnago sul Garda, Roè Volciano, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Soloano del Lago, Tignale, Toscolano-Maderno, Tremosine sul Garda, Valvestino, Villanuova sul Clisi, Vobarno.

Circoscrizione Lombardia 3

Lombardia 3 – Collegio n. 1

Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Badia Pavese, Bagnarla, Barbianello, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cecima, Cervesina, Cigognola, Codevilla, Corana, Cornale e Bastida, Corvino San Quirico, Costa de' Nobili, Ferrera Erbognone, Fortunago, Galliavola, Gambarana, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Lirio, Lungavilla, Menconico, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Monticelli Pavese, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pietra de'Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanzano Terme, Robecco Pavese, Rocca de'Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San

Zenone al Po, Sannazzaro de'Burgondi, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Silvano Pietra, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Verretto, Verrua Po, Villa Biscossi, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zenevredo, Zerbo, Zinasco,

Lombardia 3 - Collegio n. 2

Alagna, Albonese, Battuda, Bereguardo, Borgo San Siro, Breme, Candia Lomellina, Carbonara al Ticino, Casorate Primo, Cassolnovo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cergnago, Cilavegna, Confienza, Cozzo, Dorno, Frascarolo, Gambolò, Garlasco, Gravellona Lomellina, Groppello Cairoli, Langosco, Lomello, Marcignago, Mede, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Parona, Robbio, Rognano, Rosasco, San Giorgio di Lomellina, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Torre Beretti e Castellare, Torre d'Isola, Trivolzio, Tromello, Trovo, Valleggio, Valle Lomellina, Vellezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Vigevano, Villanova d'Ardenghi, Zeme, Zerbolò.

Lombardia 3 - Collegio n. 3

Albuzzano, Bascapè, Belgioioso, Borgarello, Bornasco, Cava Manara, Ceranova, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteolona e Genzone, Cura Carpignano, Filighera, Gerenzago, Gussano, Inverno e Monteleone, Landriano, Lardirago, Linarolo, Maghero, Marzano, Miradolo, Terme, Pavia, Roncaro, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Santa Cristina e Bissone, Sant'Alessio con Vialone, Siziano, Torre d'Arese, Torre de'Negri, Torrevecchia Pia, Travacò Siccomario, Valle Salimbene, Vidigulfo, Villanterio, Vistarino, Zeccone.

Lombardia 3 - Collegio n. 4

Abbadia Cerreto, Bertinico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Fombio, Galgagnano, Graffignane, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meleti, Merlinò, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.

Lombardia 3 – Collegio n. 5

Agnadello, Annicco, Azzanello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cappella Cantone, Capralba, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Casalmorano, Castel Gabbiano, Castelleone, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gombito, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta d'Adda, Romanengo, Salvirola, San Bassano, Sergnano, Soncino, Soresina, Spino d'Adda, Ticengo, Torlino Vercati, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate.

Lombardia 3 – Collegio n. 6

Acquanegra Cremonese, Bonemerse, Bordolano, Ca'd'Andrea, Calvatone, Cappella de'Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmaggiore, Casteldidone, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Cicognolo, Cingia de'Botti, Corte de'Cortesi con Cignone, Corte de'Fрати, Cremona, Grotta d'Adda, Derovere, Drizzona, Gabbioneta-Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Gerre de'Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Isola Dovarese, Malagnino, Martignana di Po, Motta Baluffi, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Rivarolo del Re ed Uniti, Robecco d'aglio, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d'aglio, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Sospiro, Spinadesco, Spineda, Stagno Lombardo, Tornata, Torre de'Picenardi, Torricella del Pizzo, Vescovato, Volongo, Voltido.

Lombardia 3 – Collegio n. 7

Acquanegra sul Chiese, Asola, Bigarello, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel d'Ario, Castel Goffredo, Castelbelforte, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, Mantova, Mariana Mantovana, Marmirolo, Medole, Monzambano. Piubega, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, RedonDESCO, Rodigo, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Solferino, Volta Mantovana.

Lombardia 3 – Collegio n. 8

Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Borgofranco sul Po, Bozzolo, Carbonara di Po, Castellucchio, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Gazzualo, Gonzaga, Magnacavallo, Marcaria, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Pomponesco, Quingentole, Quistello, Revere, Rivarolo Mantovano, Roncoferraro, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Viadana, Villa Poma, Villimpenta.

*Circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol***Trentino-Alto Adige/Südtirol – Collegio n. 1**

Bolzano; Laives; Aldino, Andriano; Anterivo; Appiano sulla Strada del Vino; Badia; Barbiano; Bronzolo; Caldaro sulla Strada del Vino; Castelrotto; Cornedo all'Isarco; Cortaccia sulla Strada del Vino; Cortina sulla Strada del Vino; Corvara in Badia; Egna; Fiè allo Sciliar; Magrè sulla Strada del Vino; Marebbe; Meltina; Montagna; Nova Levante; Nova Ponente; Ora; Ortisei; Renon; Salorno; San Genesio Atesino; San Martino in Badia; Santa Cristina Valgardena; Sarentino; Selva di Valgardena; Terlano; Termeno sulla Strada del Vino; Tires; Trodena nel parco naturale; Vadena; La Valle.

Trentino-Alto Adige/Südtirol – Collegio n. 2

Avelengo; Caines; Castelbello-Ciardes; Cermes; Curon Venosta; Gargazzone; Glorenza; Laces; Lagundo; Lana; Lasa; Lauregno; Malles Venosta; Marlengo; Martello; Merano; Moso in Passiria; Nalles; Naturno; Parcines; Plaus; Postal; Prato allo Stelvio; Provés; Rifiano; San Leonardo in Passiria; San Martino in Passiria; San Pancrazio Scena; Senales; Silandro; Sluderno; Stelvio; Tesimo; Tirolo; Tubre; Ultimo; Verano; Senale-San Felice; Braies; Brennero; Bressanone; Brunico; Campo di Trens; Campo Tures; Chienes; Chiusa; Dobbiaco; Falzes; Fortezza; Funes; Gais; Laion; Luson; Monguelfo-Tesido; Naz-Sciaves; Perca; Ponte Gardena; Predoi; Racines; Rasun Anterselva; Rio di Pusteria; Rodengo; San Candido; San Lorenzo di Sebato; Selva dei Molini; Sesto; Terento; Valdaora; Val di Vizze; Valle Aurina; Valle di Casies; Vandoies; Varna; Villabassa; Villandro; Vipiteno; Velturmo.

Trentino-Alto Adige/Südtirol – Collegio n. 3

Aldeno; Calavino; Cavedine; Cimone; Garniga Terme; Lasino; Padergnone; Terlago; Trento; Vezzano; Albiano; Baselga di Piné; Bedollo; Bieno; Borgo Valsugana; Bosentino; Calceranica al Lago; Caldonazzo; Campitello di Fassa/Ciampedel; Canal San Bovo; Canazei/Cianacei; Capriana; Carano; Carzano; Castello-Molina di Fiemme; Castello Tesino; Castelnuovo; Cavalese; Cembra; Centa San Nicolò; Cinte Tesino; Civezzano; Daiano; Faver; Fiera di Primiero; Fierozzo/Vlarötz; Fornace; Frasilongo; Giovo; Grauno; Grigno; Grumes; Imer; Ivano-Fracena; Levico Terme; Lisignago; Lona-Lases; Mazzin/Mazin; Mezzano; Moena/Moena; Novaledo; Ospedaletto; Palù del Fersina/Palai en Bersntol; Panchià; Pergine Valsugana; Pieve Tesino; Pozza di Fassa/Poza; Predazzo; Roncegno Terme; Ronchi Valsugana; Sagron Mis; Samone; Sant'Orsola Terme; Scurelle; Segonzano; Siror; Soraga/Soraga; Sover; Spera; Strigno; Telve; Telve di Sopra; Tenna; Tesero; Tonadico; Torcegno; Transacqua; Valda; Valfloriana; Varena; Vattaro; Vignola-Falesina; Vigo di Fassa; Vigolo Vattaro; Villa Agnedo; Ziano di Fiemme.

Trentino-Alto Adige/Südtirol – Collegio n. 4

Ala; Arco; Avio; Besenello; Brentonico; Calliano; Drena; Dro; Folgaria; Isera; Lavarone; Ledro; Luserna/Lusern; Mori; Nago-Torbole; Nogaredo; Nomi; Ronzo-Chienis; Pomarolo; Riva del Garda; Rovereto; Tenno; Terragnolo; Trambileno; Vallarsa; Villa Lagarina; Volano; Amblar; Andalo; Bleggio Superiore; Bocenago; Bolbeno; Bondo; Bondone; Breguzzo; Bressimo; Brez; Brione; Caderzone Terme; Cagnò; Caldes; Campodenno; Carisolo; Castel Condino; Castelfondo; Cavareno; Cavedago; Cavizzana; Cimego; Cis; Cles; Comano Terme; Cloz; Commezzadura; Condino; Croviana; Cunevo; Dambel; Darè; Denno; Dimaro; Don; Faedo; Fai della Paganella; Fiavé; Flavon; Fondo; Giustino; Lardaro; Lavis; Livo; Malè; Malosco; Massimeno; Mezzana; Mezzocorona; Mezzolombardo; Molveno; Monclassico; Montagne; Nanno; Nave San Rocco; Ossana; Peio; Pellizzano; Pelugo; Pieve di Bono; Pinzolo; Predaia; Preore; Prezzo; Rabbi; Ragoli; Revò; Romallo; Romeno; Roncone; Ronzone; Roveré della Luna; Ruffré Mendola; Rumo; San Lorenzo Dorsino; San Michele all'Adige; Sanzeno; Sarnonico; Sfruz; Spiazzo; Spormaggiore; Sporminore; Stenico; Storo; Strembo; Tassullo; TelTes; Terzolas; Tione di Trento; Ton; Tuenno; Valdaone; Vermiglio; Vigo Rendena; Villa Rendena; Zambana; Zuclo.

*Circoscrizione Veneto 1***Veneto 1 – Collegio n. 1**

Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sommacampagna, Sona, Toni del Benaco, Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona.

Veneto 1 – Collegio n. 2

Angiari, Bergantino, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Castelmasa, Castelnovo Bariano, Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Legnago, Melara, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Roverchiara, Salizzole, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Villa Bartolomea.

Veneto 1 – Collegio n. 3

Albaredo d'Adige, Arcole, Belfiore, Buttapietra, Caldiero, Castel d'Azano, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Isola Rizza, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roveredo di Guà, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, Veronella, Vigasio, Zevio, Zimella.

Veneto 1 – Collegio n. 4

Il collegio comprende il territorio del collegio binominale 1993 Verona Ovest e il territorio dei comuni Bosco Chiesanuova, Ceno Veronese, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, San Pietro in Cariano, Sant'Anna d'Alfaedo.

Veneto 1 – Collegio n. 5

Il collegio comprende il territorio del collegio binominale 1993 Verona Est e il territorio dei comuni Badia Calavena, Cazzano di Tramigna, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Soave, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova.

Veneto 1 – Collegio n. 6

Altavilla Vicentina, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Isola Vicentina, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Sovizzo, Vicenza.

Veneto 1 – Collegio n. 7

Altissimo, Arsiero, Brogliano, Caltrano, Carré, Castelgombelto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Laghi, Lastebase, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Nogarole Vicentino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, Rotzo, San Vito di Leguzzano, San Pietro Mussolino, Santorso, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelficino, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Zanè, Zugliano.

Veneto 1 – Collegio n. 8

Asiago, Bassano del Grappa, Breganze, Calvene, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cison del Grappa, Conco, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Lugo di Vicenza, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Pianezze, Pove del Grappa, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna.

Veneto 1 – Collegio n. 9

Arzignano, Agugliaro, Albettono, Alonte, Arcugnano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Brendola, Bressanvido, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Chiampo, Gambellara, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Montorso Vicentino, Mossano, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Sandrigo, Sarcedo, Sarego,

Sossano, Torri di Quartesolo, Val Liona, Villaga, Villaverla, Zermeghedo, Zovencedo.

Veneto 1 – Collegio n. 10

Campo San Martino, Campodoro, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Limena, Mestrino, Piazzola sul Brenta, Rubano, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Selvazzano Dentro, Tombolo, Veggiano, Villafranca Padovana.

Veneto 1 – Collegio n. 11

Borgoricco, Cadoneghe, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Noventa Padovana, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.

Veneto 1 – Collegio n. 12

Il collegio comprende il territorio dei collegi binominali 1993 Padova – Selvazzano Dentro e Padova Centro Storico.

Veneto 1 – Collegio n. 13

Abano Terme, Albignasego, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Calsanserugo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Masera di Padova, Megliadino San Fidenzio, Montagnana, Montegrotto Terme, Ospedaletto Euganeo, Rovolon, Saccalongo, Saletto, Teolo, Torreglia, Vo'.

Veneto 1 – Collegio n. 14

Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Barbona, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Codevigo, Conselve, Cerezzola, Granze, Legnare, Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Saonara, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense.

Veneto 1 – Collegio n. 15

Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castalguglielmo, Ceneselli, Ceregno, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto

Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venetze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.

Circoscrizione Veneto n. 2

Veneto 2 - Collegio n. 1

Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Alpago, Arsiè, Auronzo di Cadore, Belluno, Borea di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Feltre, Fonzaso, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Lentiai, Limana, Livinallongo dei Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Segusino, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Val di Zoldo, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino, Zoppe di Cadore.

Veneto 2 - Collegio n. 2

Altivole, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria, Morgano, Prese, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Trevignano, Vedelago, Villorba, Zero Branco.

Veneto 2 - Collegio n. 3

Cappella Maggiore, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Susegana. Tarzo, Vazzola, Vittorio Veneto.

Veneto 2 - Collegio n. 4

Dolo, Martellago, Mirano, Noale, Mira, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.

Veneto 2 - Collegio n. 5

Asolo, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelvucco, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba,

Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor.

Veneto 2 - Collegio n. 6

Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Fossalta di Piave, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Dona di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglie Veneto, Torre di Mosto.

Veneto 2 - Collegio n. 7

Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Cessalto, Chiarano, Fontanelle, Givera del Montello, Gorgo al Monticano, Mansuè, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Povegliano, Salgarada, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, Spresiano, Volpago del Montello, Zenson di Piave.

Veneto 2 - Collegio n. 8

Casale sul Sile, Casier, Marcon, Mogliano Veneto, Roncade, Silea, Treviso, Quarto d'Altino.

Veneto 2 - Collegio n. 9

Carpenedo-Bissuola (Venezia), Chirignano-Gazzera (Venezia), Cipressina-Zelarino Trivignano (Venezia), Favaro Veneto-Campalto (Venezia), Giudecca-Saccafisola (Venezia), Malcontenta (Venezia), Marghera-Catene (Venezia), Piave-1866 (Venezia), San Lorenzo-XXV Aprile (Venezia), Terraglio (Venezia).

Veneto 2 - Collegio n. 10

Burano (Venezia), Cannaregio (Venezia), Dorsoduro-S. Croce-S. Polo (Venezia), Lido- Malamocco-Alberoni (Venezia), Murano (Venezia), Pellestrina-San Pietro In Volta (Venezia), San Marco-Castello-S. Elena (Venezia), Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Fiesso d'Artico, Fossò, Stra, Vigonovo.

Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia - Collegio n. 1

Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle - Dolina, Sgonico, Trieste.

Friuli Venezia Giulia - Collegio n. 2

Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bertiolo, Bicinicco, Camino al Tagliamento, Campolongo Tapogliano, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Como di Rosazzo, Fiumicello, Gonnars, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Manzano, Marano Lagunare, Montegliano, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Pozzuolo del Friuli, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Talmassons, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Varmo, Villa Vicentina, Visco.

Friuli Venezia Giulia - Collegio n. 3

Attimis, Capriva del Friuli, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dogna, Dolegna del Collio, Drenchia, Faedis, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Grimalco, Lusevera, Malborghetto Valbruna, Mariano del Friuli, Medea, Moimacco, Monfalcone, Moraro, Mossa, Nimis, Pontebba, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Resia, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, San Pietro al Natisone, Savogna, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Stregna, Taipana, Tarvisio, Torreano, Turriaco, Villesse.

Friuli Venezia Giulia - Collegio n. 4

Basiliano, Buttrio, Campoformido, Cassacco, Codroipo, Magnano in Riviera, Martignacco, Mereto di Tomba, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Sedegliano, Tarcento, Tavagnacco, Tricesimo, Udine.

Friuli Venezia Giulia - Collegio n. 5

Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa della Delizia, Chions, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Morsano al Tagliamento, Pasiono di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravidomini, Sacile, San Mattino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone Arzene, Zoppola.

Friuli Venezia Giulia - Collegio n. 6

Amaro, Ampezzo, Andreis, Arba, Arta Terme, Artegna, Aviano, Barcis, Bordano, Budoia, Buja, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cavazzo Gamico, Cercivento, Cimolais, Claut, Clauzetto, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Coseano, Dignano, Enemonzo, Erto e Casso, Fagagna, Fanna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Frisanco, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Majano, Maniago, Meduno, Moggio Udinese, Montenars, Montebelluna, Valcel-

lina, Moruzzo, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Prato Carnico, Preone, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Roveredo in Piano, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino, San Vito di Fagagna, Sauris, Sequals, Socchieve, Spilimbergo, Sutrio, Tolmezzo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Trasaghis, Travesio, Treppo Carnico, Treppo Grande, Vajont, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Vito d'Asio, Vivaro, Zuglio.

Circoscrizione Liguria

Liguria - Collegio n. 1

Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Bordighera, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Camporosso, Caravonica, Carpasio, Castel Vittorio, Castellare, Ceriana, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio d'Arroscia, Costarainera, Dolceacqua, Dolcedo, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Stellanello, Taggia, Terzorio, Testico, Triora, Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico.

Liguria - Collegio n. 2

Alassio, Albenga, Andora, Amasco, Balestrino, Bardineto, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Calizzano, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvechio di Rocca Barbena, Ceriale, Cervo, Cisano sul Neva, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Erli, Garlanda, Giustenice, Imperia, Laigueglia, Loano, Magliolo, Massimino, Millesimo, Murialdo, Nasino, Onzo, Ortovero, Pietra Ligure, Roccavignale, San Bartolomeo al Mare, Toirano, Tovo San Giacomo, Vendone, Villa Faraldi, Villanova d'Albenga, Zuccarello.

Liguria - Collegio n. 3

Albisola Superiore, Albissola Marina, Altare, Bergeggi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Carcare, Celle Ligure, Cengio, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giusvalla, Mallare, Mioglia, Noli, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Urbe, Vado Ligure, Vezzi Portio.

Liguria - Collegio n. 4

Il collegio comprende il territorio del comune di Genova compreso nei collegi Genova - Sestri e Genova - Varazze e il territorio dei comuni Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Masone, Mele, Rossiglione, Tiglieto, Varazze.

Liguria - Collegio n. 5

Il collegio comprende il tenitorio del comune di Genova compreso nei collegi Genova - Nervi e Genova - San Fruttosio.

Liguria - Collegio n. 6

Il collegio comprende il tenitorio del comune di Genova compreso nei collegi Genova - Parenzo e Genova - Campomorone e il territorio dei comuni Campomorone, Ceranesi.

Liguria - Collegio n. 7

Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Busalla, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Propata, Rappallo, Recco, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'A. veto, Sant'Olcese, Savignone, Sena Riccò, Sestri Levante, Sori, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrenna, Vobbia, Zoagli.

Liguria - Collegio n. 8

Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levante, Luni, Maisana, Monterosso al Mare, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.

*Circoscrizione Emilia-Romagna***Emilia-Romagna - Collegio n. 1**

Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano.

Emilia-Romagna - Collegio n. 2

Bellaria-Igea Marina, Borghi, Casteldelci, Gambettola, Longiano, Maiolo, Montiano, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Roncofreddo, San Leo, San Mauro Pascoli, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Talamello, Verucchio.

Emilia-Romagna - Collegio n. 3

Bagno di Romagna, Bertinoro, Cesena, Cesenatico, Gatteo, Meldola, Mercato Saraceno, Sarsina, Verghereto.

Emilia-Romagna - Collegio n. 4

Cervia, Ravenna.

Emilia-Romagna - Collegio n. 5

Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Forlì, Galeata, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio.

Emilia-Romagna - Collegio n. 6

Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

Emilia-Romagna - Collegio n. 7

Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena.

Emilia-Romagna - Collegio n. 8

Argenta, Baricella, Berrà, Budrio, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Molinella, Ostellato, Portomaggiore, Tresigallo, Voghiera.

Emilia-Romagna - Collegio n. 9

Bondeno, Copparo, Ferrara, Poggio Renatico, Ro, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.

Emilia-Romagna - Collegio n. 10

Argelato, Bentivoglio, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Cento, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese.

Emilia-Romagna - Collegio n. 11

Il collegio comprende il territorio dei collegi Bologna-San Donato e Bologna-Borgo Panigale.

Emilia-Romagna - Collegio n. 12

Il collegio comprende il territorio del collegio Bologna-Mazzini, il territorio delle aree sub-urbane del comune di Bologna-Colli, Costa-Saragozza

e San Ruffillo come già parte del territorio del collegio Bologna-Pianoro e il comune di Casalecchio di Reno.

Emilia-Romagna - Collegio n. 13

Alto Reno Terme, Anzola dell'Emilia, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterezeno, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa.

Emilia-Romagna - Collegio n. 14

Albinea, Baiso, Bibbiano, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo ne'Monti, Cavriago, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Lama Mocogno, Montecchio Emilia, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Quattro Castella, Riolunato, San Polo d'Enza, Scandiano, Serramazzoni, Sestola, Toano, Ventasso, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo, Zocca.

Emilia-Romagna - Collegio n. 15

Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, San Cesario sul Panaro, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola.

Emilia-Romagna - Collegio n. 16

Campogalliano, Modena.

Emilia-Romagna - Collegio n. 17

Carpi, Mirandola, Finale Emilia, Nonantola, Soliera, San Felice sul Panaro, Novi di Modena, Bomporto, Concordia sulla Secchia, Cavezzo, Medolla, Ravarino, San Prospero, Bastiglia, San Possidonio, Camposanto.

Emilia-Romagna - Collegio n. 18

Bagnolo in Piano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Castelnovo di Sotto, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant'Ilario d'Enza.

Emilia-Romagna - Collegio n. 19

Reggio nell'Emilia.

Emilia-Romagna - Collegio n. 20

Collecchio, Montechiarugolo, Parma.

Emilia-Romagna - Collegio n. 21

Berceto, Busseto, Calestano, Colorno, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de'Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Roccabianca, Sala Baganza, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Torrire, Traversetolo, Valmozzola, Varano de'Melegari.

Emilia-Romagna - Collegio n. 22

Agazzano, Albareto, Alseno, Bardi, Bedonia, Besenzone, Bettola, Bobbio, Bore, Borgo Val di Taro, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Caminata, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Compiano, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Pellegrino Parmense, Pianello Val Tidone, Piozzano, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, San Pietro in Cerro, Tornolo, Travo, Varsi, Vernasca, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino.

Emilia-Romagna - Collegio n. 23

Calendasco, Caorso, Gossolengo, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, Sarmato, Vigolzone.

*Circostrizione Toscana***Toscana - Collegio n. 1**

Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

Toscana - Collegio n. 2

Camaiore, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Forte dei Marmi, Massarosa, Minucciano, Piazza al Sarchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Serravezza, Sillano Giuncugnano, Stazzema, Vagli Sotto, Viareggio, Villa Collemandina.

Toscana - Collegio n. 3

Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Capannori, Coreglia Antelminelli, Fabbriche eli Vergemoli, Fosciandora, Galliciano, Lucca, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica.

Toscana - Collegio n. 4

Abetone Cutigliano, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini-Terne, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese, Uzzano.

Toscana - Collegio n. 5

Agliana, Carmignano, Poggio a Caiano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Quarrata, Sambuca Pistoiese.

Toscana - Collegio n. 6

Cantagallo, Prato, Vaiano, Vernio.

Toscana - Collegio n. 7

Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Sesto Fiorentino, Vaglia, Vicchio.

Toscana - Collegio n. 8

Il collegio comprende il territorio dei collegi Firenze 1 e Firenze 3.

Toscana - Collegio n. 9

Il collegio comprende il territorio del collegio Firenze 2, il territorio del comune di Firenze già facente parte del collegio Firenze-Pontassieve, e il territorio dei comuni Lastra a Signa, Scandicci, Signa.

Toscana - Collegio n. 10

Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci.

Toscana - Collegio n. 11

Buti, Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano.

Toscana - Collegio n. 12

Livorno, Collesalveti.

Toscana - Collegio n. 13

Bibbona, Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto.

Toscana - Collegio n. 14

Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme, Lari, Castelfranco di Sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli in Val d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Volterra.

Toscana - Collegio n. 15

Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Colle di Val d'Elsa, Figline e Incisa Valdarno, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Impruneta, Poggibonsi, Radda in Chianti, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa, San Gimignano, Tavarnelle Val di Pesa.

Toscana - Collegio n. 16

Anghiari, Badia Tedalda, Bibbiena, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Nicolò, Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Loro Ciuffenna, Montemignaio, Monterchi, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio Stia, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini.

Toscana - Collegio n. 17

Arezzo, Bucine, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Pergine Valdarno.

Toscana - Collegio n. 18

Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orda, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orda, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda.

Toscana - Collegio n. 19

Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano.

*Circoscrizione Umbria***Umbria - Collegio n. 1**

Bettona, Deruta, Perugia, Torgiano.

Umbria - Collegio n. 2

Allerona, Alviano, Amelia, Attigliano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Fabriano, Ficulle, Fratta Todina, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Paciano, Panicale, Panano, Passignano sul Trasimeno, Penna in Teverina, Piegara, Porano, San Venanzo, Todi, Tuoro sul Trasimeno.

Umbria - Collegio n. 3

Assisi, Bastia Umbra, Cisterna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide, Valfabbrica.

Umbria - Collegio n. 4

Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.

Umbria - Collegio n. 5

Acquasparta, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni.

*Circoscrizione Marche***Marche - Collegio n. 1**

Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Carpegna, Frontino, Gabicce Mare, Gradara, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montecopiolo, Montelabbate, Peglio, Pesaro, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sant'Angelo in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoletto, Tavullia, Urbino, Vallefoglia.

Marche - Collegio n. 2

Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Cartoceto, Colli al Metauro, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontone, Isola del Piano, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Montefelcino, Pergola, Piobbico, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Serra Sant'Abbondio, Terre Roveresche, Urbania.

Marche - Collegio n. 3

Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castebellino, Castelleone di Suasa, Castelpiano, Cerreto d'Esi, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Morro d'Alba, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra de'Conti, Serra San Quirico, Staffolo, Trecastelli.

Marche - Collegio n. 4

Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Chiara-valle, Falconara Marittima, Filottrano, Offagna, Osimo, Polverigi.

Marche - Collegio n. 5

Civitanova Marche, Francavilla d'Ete, Loreto, Monte San Giusto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Montecosaro, Montegranaro, Montelupone, Morrovalle, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Sant'Elpidio a Mare, Sirolo, Torre San Patrizio.

Marche - Collegio n. 6

Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Martino, Montecassiano, Montefano, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Valfornace, Visso.

Marche - Collegio n. 7

Altidona, Campofilone, Carassai, Cupra Marittima, Fermo, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Massignano, Montappone, Monte Giberto, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefiore dell'Aso, Montegiorgio, Monterubbiano, Moreasco, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, San Benedetto del Tronto.

Marche - Collegio n. 8

Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Falerone, Folignano, Force, Maltignano, Monsampietro Morico, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Monte Rinaldo, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegallo, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Monteprandone, Montottone, Offida, Ortezzano, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Spinetoli, Venarotta.

*Circoscrizione Lazio 1***Lazio 1 - Collegio n. 1**

Il collegio comprende il territorio dei collegi Roma-Centro e Roma-Trieste.

Lazio 1 - Collegio n. 2

Il collegio comprende il territorio dei collegi Roma-Monte Sacro e Roma-Val Melaina.

Lazio 1 - Collegio n. 3

Il collegio comprende il territorio dei collegi Roma-Pietralata e Roma-Collatino.

Lazio 1 - Collegio n. 4

Il collegio comprende il territorio del collegio Roma-Torre Angela.

Lazio 1 - Collegio n. 5

Il collegio comprende il territorio dei collegi Roma Prenestino-Labicano e Roma Prenestino-Centocelle.

Lazio 1 - Collegio n. 6

Il collegio comprende il territorio dei collegi Roma-Don Bosco e Roma-Ciampino.

Lazio 1 - Collegio n. 7

Il collegio comprende il territorio dei collegi Roma-Tuscolano e Roma-Appio-Latino.

Lazio 1 - Collegio n. 8

Il collegio comprende il territorio dei collegi Roma-Ardeatino e Roma-Ostiense.

Lazio 1 - Collegio n. 9

Il collegio comprende il territorio del collegio Roma-Lido di Ostia.

Lazio 1 - Collegio n. 10

Il collegio comprende il territorio dei collegi Roma-Portuense e Roma Gianicolense.

Lazio 1 - Collegio n. 11

Il collegio comprende il territorio dei collegi Roma-Zona Sub Gianicolense e Roma-Trionfale.

Lazio 1 - Collegio n. 12

Il collegio comprende il territorio del collegio Roma-Fiumicino.

Lazio 1 - Collegio n. 13

Il collegio comprende il territorio del collegio Roma-Tomba di Nerone.

Lazio 1 - Collegio n. 14

Il collegio comprende il territorio dei collegi Roma-Primavalle e Roma-Della Vittoria.

Lazio 1 - Collegio n. 15

Allumiere, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Tolfa.

Lazio 1 - Collegio n. 16

Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Monterotondo, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Trevignano Romano.

Lazio 1 - Collegio n. 17

Fonte Nuova, Guidonia Montecelio, Licenza, Marcellina, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Percile, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano.

Lazio 1 - Collegio n. 18

Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Attena, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Cave, Cerreta Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Colleferro, Galliano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Gerano, Gorga, Jenne, Labico,

Lariano, Mandela, Marano Equo, Montelanico, Olevano Romano, Palestrina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca Santo Stefano, Rolate, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Vito Romano, Saracinesco, Segni, Subiaco, Vallepietra, Valmontone, Zagarolo.

Lazio 1 - Collegio n. 19

Castel Gandolfo, Colonna, Frascati, Grottaferrata, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo.

Lazio 1. - Collegio n. 20

Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi, Velletri.

Lazio 1. - Collegio n. 21

Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia.

Circoscrizione Lazio 2

Lazio 2 - Collegio n. 1

Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Canino, Capodimonte, Capranica, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro, Monte Romano, Montefiascone, Monterosi, Onano, Oriolo Romano, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Sutri, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vejano, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia.

Lazio 2 - Collegio n. 2

Bassano in Teverina, Bomarzo, Calcata, Canepina, Caprarola, Carbo gnano, Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Orte, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vasanello, Vignanello, Viterbo, Vitorchiano.

Lazio 2 - Collegio n. 3

Accumoli, Amatrice, Antrodoto, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Borgorose, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Colvecchio, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Fiamignano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcetelli, Micigliano, Mompeo, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Montebueno, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Nespolo,

Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Toni in Sabina, Torricella in Sabina, Turania, Vacone, Varco Sabino.

Lazio 2 - Collegio n. 4

Acuto, Alatri, Anagni, Amara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Collepardo, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Guarcino, Morolo, Paliano, Patrica, Piglio, Pofi, Ripi, Serrone, Sgurgola, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Veroli, Vico nel Lazio.

Lazio 2 - Collegio n. 5

Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castrocielo, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Falvaterra, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Gargigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Settefrati, Sora, Strangolagalli, Terelle, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso,

Lazio 2 - Collegio n. 6

Aprilia, Bassiano, Ceccano, Cisterna di Latina, Cori, Giuliano di Roma, Maenza, Norma, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sezze, Sonnino.

Lazio 2 - Collegio n. 7

Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta.

Lazio 2 - Collegio n. 8

Amaseno, Ausonia, Campodimele, Castelforte, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Ponza, San Giorgio a Liri, Sant'Andrea del Gargigliano, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga, Spigno Saturnia, Terracina, Vallecorsa, Vallemaio, Ventotene, Villa Santo Stefano.

*Circoscrizione Abruzzo***Abruzzo - Collegio n. 1**

Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Balsorano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Campo di Giove, Canistro, Cansano, Capi-strello, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Alfedena, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Introdacqua, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Morino, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pa-centro, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca Pia, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Scanno, Scontrone, Scurcola Marsi-cana, Tagliacozzo, Trasacco, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea.

Abruzzo - Collegio n. 2

Acciano, Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capecstrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Collepietro, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Magliano de'Marsi, Massa d'Albe, Mo-lina Aterno, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Pienze, Prata d'Ansidonia, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Roccacasale, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne'Vestini, San Pio delle Camere, Sante Marie, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Secinaro, Sulmona, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Vittorito.

Abruzzo - Collegio n. 3

Alba Adriatica, Ancarano, Arsita, Basciano, Bellante, Bisenti, Campi, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Rai-mondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso d'Italia, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, No-taresco, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Rocca Santa Maria, Sant'Egi-dio alla Vibrata, Sant'Omero, Teramo, Torano Nuovo, Tonicella Sicura, Tortoreto, Tossicia, Valle Castellana.

Abruzzo - Collegio n. 4

Abbatteggio, Alanno, Atri, Bolognano, Brittolli, Bussi sul Tirino, Carama-nico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Ce-pagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecervino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Giulianova, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Pineto, Popoli,

Roccamorice, Rosciano, Roseto degli Abruzzi, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Silvi, Tocco da Casauria, Torre de'Passeri, Turrialignani, Vicoli, Villa Celiera.

Abruzzo - Collegio n. 5

Cappelle sul Tavo, Montesilvano, Pescara, Spoltore.

Abruzzo - Collegio n. 6

Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontro, Chieti, Crecchio, Fara Filiorum Petri, Filetto, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Miglianico, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna.

Abruzzo - Collegio n. 7

Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Cupello, Dogliola, Fallo, Fara San Martino, Fossacesia, Fraine, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Pollutri, Quadri, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, Scemi, Schiavi di Abruzzo, Taranta Peligna, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torricella Peligna, Treglio, Tuffillo, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina.

Circoscrizione Molise

Molise - Collegio n. 1

Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Cercemaggiore, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guglionesi, Jelsi, Larino, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Pettacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccavivara, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano

di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Tavenna, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.

Molise – Collegio n. 2

Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Baranello, Belmonte del Sannio, Bojano, Busso, Campochiaro, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Casalciprano, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Castropignano, Cercepiccola, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitacampomarano, Civitanova del Sannio, Colle d'Anchise, Colli a Volturno, Conca Casale, Duronia, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Fossalto, Frosolone, Guardiaregia, Isernia, Limosano, Longano, Lucito, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Molise, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pietracupa, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, Salcito, San Biase, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Pietro Avellana, San Polo Matese, Santa Maria del Molise, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sepino, Sessano del Molise, Sesto Campano, Spinete, Torella del Sannio, Trivento, Vastogirardi, Venafro, Vinchiaturò.

Circoscrizione Campania 1

Campania 1 – Collegio n. 1

Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli già ricompresa nel collegio Napoli – Ischia, il territorio del comune di Napoli compreso nel quartiere Avvocata, come già parte del collegio Napoli – Arenella, ed i comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana.

Campania 1 – Collegio n. 2

Il collegio comprende il territorio del comune di Napoli compreso nel quartiere Arenella, come già parte del collegio Napoli – Arenella, ed il territorio del comune di Napoli compreso nei quartieri Chiaia, Posillipo e Vomero, come già parti del collegio Napoli – Vomero.

Campania 1 – Collegio n. 3

Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli già ricompresa nel collegio Napoli – Fuorigrotta ed i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida.

Campania 1 – Collegio n. 4

Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli già ricompresa nel collegio Napoli – Pianura ed il territorio del comune di

Napoli compreso nel quartiere Piscinola, come già parte del collegio Napoli - Secondigliano.

Campania 1 - Collegio n. 5

Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli già ricompresa nel collegio Napoli - San Carlo Arena, il territorio del comune di Napoli compreso nel quartiere Stella, come già parte del collegio Napoli - San Lorenzo ed il territorio del comune di Napoli compreso nel quartiere Secondigliano, come già parte del collegio Napoli - Secondigliano.

Campania 1 - Collegio n. 6

Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli già ricompresa nel collegio Napoli - Ponticelli ed il territorio del comune di Napoli compreso nel quartiere Poggioreale, come già parte del collegio Napoli - San Lorenzo.

Campania 1 - Collegio n. 7

Giugliano in Campania, Quarto, Villaricca.

Campania 1 - Collegio n. 8

Calvizzano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Magnano di Napoli, Qualiano.

Campania 1 - Collegio n. 9

Arzano, Casandrino, Casavatore, Casoria, Grumo Nevano, Sant'Antimo.

Campania 1 - Collegio n. 10

Acerra, Brusciano, Caivano, Cardito, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore.

Campania 1 - Collegio n. 11

Afragola, Casalnuovo di Napoli, Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Volla.

Campania 1 - Collegio n. 12

Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano, Pomigliano d'Arco, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana.

Campania 1 - Collegio n. 13

Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Roccarainola, San Genaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, Striano, Terzigno, Tufino, Visciano.

Campania 1 – Collegio n. 14

Ercolano, Portici, Torre del Greco, Trecase.

Campania 1 – Collegio n. 15

Boscotrecase, Boscoreale, Poggioreale, Pompei, Santa Maria la Carità, Sant'Antonio Abate, Torre Annunziata.

Campania 1 – Collegio n. 16

Agerola, Anacapri, Capri, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrese, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agello, Sorrento, Vico Equense.

*Circoscrizione Campania 2***Campania 2 – Collegio n. 1**

Capodrise, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Morrone, Curti, Macerata Campania, Portico di Caserta, Recale, San Nicola la Strada, San Prisco.

Campania 2 – Collegio n. 2

Arienzo, Carinara, Cervino, Cesa, Gricignano di Aversa, Maddaloni, Marcianise, Orta di Atella, San Felice a Cancelli, San Marco Evangelista, Santa Maria a Vico, Sant'Arpino, Succivo, Valle di Maddaloni.

Campania 2 – Collegio n. 3

Aversa, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Frignano, Lasciano, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno.

Campania 2 – Collegio n. 4

Caianello, Cancelli ed Amone, Carinola, Castel Volturno, Cellole, Conca della Campania, Falciano del Massico, Francolise, Galluccio, Grazzanise, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Pietramelara, Pietravairano, Presenzano, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Rocca Romana, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora.

Campania 2 – Collegio n. 5

Ailano, Alife, Alvignano, Amorosi, Baia e Latina, Bellona, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Capriati a Volturno, Capua, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello del Matese, Ciorlano, Cusano Mutri, Dragoni, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Fontegreca, Formicola, Gallo Matese, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Limatola, Melizzano, Moiano, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pi-

gnataro Maggiore, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Puglianello, Ravi-
scanina, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Gregorio Matese, San Potito
Sannitico, San Salvatore Telesino, San Tammaro, Santa Maria Capua Ve-
tere, Santa Maria la Fossa, Sant'Agata de'Goti, Sant'Angelo d'Alife, Spa-
ranise, Telese Terme, Valle Agricola, Vitulazio.

Campania 2 - Collegio n. 6

Airola, Apice, Apollosa, Arpaia, Arpaise, Baselice, Benevento, Bonea,
Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Ta-
burno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Ca-
stelvenere, Castelvetero in Val Fortore, Cantano, Ceppaloni, Cerreto San-
nita, Circello, Colle Sannita, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Forchia,
Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli
Schiavoni, Guardia Sanframondi, Molinara, Montefalcone di Val Fortore,
Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Paolisi, Paupisi, Pesco
Sannita, Pietraraja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Bartolo-
meo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molarata, San Leu-
cio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San
Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Man-
fredi, Santa Croce del Sannio, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo
Trimonte, Sassinoro, Solopaca, Tocco Gaudio, Torrecuso, Vitulano.

Campania 2 - Collegio n. 7

Andretta, Aquilonia, Ariano Irpino, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Bonito, Cai-
rano, Calabritto, Calitri, Candida, Caposele, Carife, Casalbore, Cassano
Irpino, Castel Baronia, Castelfranci, Castelvetero sul Calore, Chiusano
di San Domenico, Conza della Campania, Flumeri, Fontanarosa, Frigento,
Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio,
Lioni, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Monte-
calvo Irpino, Montefalcione, Montefusco, Montella, Montemarano, Mon-
temiletto, Monteverde, Morra De Sanctis, Nusco, Parolise, Paternopoli,
Pietradefusi, Pratola Serra, Rocca San Felice, Salza Irpina, San Mango
sul Calore, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Santa Paolina, San-
t'Andrea di Conza, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Angelo dei Lombardi, Sa-
vignano Irpino, Scampitella, Senerchia, Serino, Sorbo Serpico, Sturno,
Taurasi, Teora, Torella dei Lombardi, Torre Le Nocelle, Trevico, Vallata,
Vallesaccarda, Venticano, Villamaina, Villanova del Battista, Volturara
Irpina, Zungoli.

Campania 2 - Collegio n. 8

Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Atripalda, Avella, Avellino, Baiano,
Capriglia Irpina, Cervinara, Cesinali, Chianche, Contrada, Domicella, Fo-
rino, Grottolella, Lauro, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano,
Monteforte Irpino, Montefredane, Montoro, Moschiano, Mugnano del
Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Pannarano,
Petraro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Quadrelle, Quin-

dici, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Sant'Angelo a Scala, Santo Stefano del Sole, Sirignano, Solofra, Sperone, Summonte, Taurano, Torrioni, Tufo.

Campania 2 - Collegio n. 9

Angri, Corbara, Nocera Inferiore, Pagani, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Scafati.

Campania 2 - Collegio n. 10

Amalfi, Atrani, Castel San Giorgio, Cava de'Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Nocera Superiore, Positano, Praiano, Ravello, Roccapiemonte, Samo, Scala, Siano, Tramonti, Vietri sul Mare.

Campania 2 - Collegio n. 11

Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Fisciano, Giffoni Sei Casali, Mercato San Severino, Pellezzano, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte.

Campania 2 - Collegio n. 12

Acerno, Battipaglia, Bellizzi, Eboli, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano.

Campania 2 - Collegio n. 13

Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Caggiano, Campagna, Capaccio Paestum, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Cicerale, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Giungano, Laureana Cilento, Laviano, Lustra, Ogliastro Cilento, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Pertosa, Petina, Polla, Postiglione, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Salvitelle, San Gregorio Magno, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanello, Sant'Arsenio, Santomenna, Serre, Sicignano degli Alburni, Torchiara, Trentinara, Valva.

Campania 2 - Collegio n. 14

Alfano, Ascea, Buonabitacolo, Camerota, Campora, Cannalonga, Casal Velino Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Ispani, Laurino, Laurito, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montecorice, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Omignano, Orria, Padula, Perdifumo, Perito, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Roccagloriosa, Rofrano, Sala Consilina, Salento, San Giovanni a Piro,

San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Sanza, Sapri, Sassano, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati.

Circoscrizione Puglia

Puglia - Collegio n. 1

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Candela, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Foggia, Monteleone di Puglia, Ortona, Orta Nova, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Stornara, Stornarella.

Puglia - Collegio n. 2

Alberona, Apricena, Biccari, Bovino, Carlintino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Faeto, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Roseto Valfortore, San Marco la Capota, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino.

Puglia - Collegio n. 3

Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste, Zapponeta.

Puglia - Collegio n. 4

Barletta, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.

Puglia - Collegio n. 5

Andria, Minervino Murge, Spinazzola, Trani.

Puglia - Collegio n. 6

Bisceglie, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi.

Puglia - Collegio n. 7

Adelfia, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Giovinazzo, Grumo Appula, Modugno, Palo del Colle, Sannicandro di Bari, Toritto.

Puglia - Collegio n. 8

Acquaviva delle Fonti, Altamura, Casamassima, Cassano delle Murge, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle.

Puglia - Collegio n. 9

Il collegio comprende il territorio dei collegi Bari-S. Paolo-Stanic e Bari-Libertà Marconi.

Puglia - Collegio n. 10

Il collegio comprende la parte del territorio del comune di Bari già ricompresa nel collegio Bari-Mola di Bari, e i comuni di Capurso, Cellamare, Noicattaro, Rutigliano, Triggiano, Valenzano.

Puglia - Collegio n. 11

Alberobello, Castellana Grotte, Conversano, Mola di Bari, Monopoli, Polignano a Mare, Putignano, Sammichele di Bari, Turi.

Puglia - Collegio n. 12

Castellaneta, Ginosa, Gioia del Colle, Laterza, Massafra, Mottola, Noci, Palagianello, Palagiano.

Puglia - Collegio n. 13

Carosino, Cisternino, Crispiano, Fasano, Grottaglie, Locorotondo, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, Statte.

Puglia - Collegio n. 14

Faggiano, Leporano, Pulsano, Taranto.

Puglia - Collegio n. 15

Ceglie Messapica, Fragagnano, Francavilla Fontana, Latiano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Oria, San Marzano di San Giuseppe, San Michele Salentino, Sava, Torricella, Villa Castelli.

Puglia - Collegio n. 16

Brindisi, Carovigno, Cellino San Marco, Ostuni, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo.

Puglia - Collegio n. 17

Arnesano, Avetrana, Campi Salentina, Carmiano, Erchie, Guagnano, Mesagne, Monteroni di Lecce, Novoli, Salice Salentino, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro in Lama, Squinzano, Torre Santa Susanna, Trepuzzi, Veglie.

Puglia - Collegio n. 18

Calimera, Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Cavallino, Lecce, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, Surbo, Vernole.

Puglia - Collegio n. 19

Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Castrignano de' Greci, Castro, Corigliano d'Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso, Galatina, Giuggianello, Giurdignano, Lequile, Maglie, Martano, Martignano, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Sogliano Cavour, Soleto, Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Uggiano la Chiesa, Zollino.

Puglia - Collegio n. 20

Alezio, Aradeo, Collepasso, Copertino, Galatone, Gallipoli, Leverano, Matino, Nardò, Neviano, Parabita, Porto Cesareo, Sannicola, Seclì, Tuglie.

Puglia - Collegio n. 21

Acquarica del Capo, Alessano, Alliste, Andrano, Casarano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano dei Capo, Melissano, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Presicce, Racale, Ruffano, Salve, Specchia, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase, Ugento.

*Circoscrizione Basilicata***Basilicata - Collegio n. 1**

Acerenza, Albano di Lucania, Atella, Avigliano, Banzi, Baragiano, Barile, Bella, Brindisi Montagna, Cancellara, Castelgrande, Filiano, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Muro Lucano, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Potenza, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Tolve, Vaglio Basilicata, Venosa.

Basilicata - Collegio n. 2

Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferlandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni.

Basilicata – Collegio n. 3

Abriola, Anzi, Armento, Balvano, Brienza, Calvello, Calvera, Campomaggiore, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto Perticara, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Nemoli, Noepoli, Paterno, Pietrapertosa, Pignola, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Angelo Le Fratte, Sant'Arcangelo, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Senise, Spinoso, Teana, Terranova di Pollino, Tito, Tramutola, Trecchina, Trivigno, Vietri di Potenza, Viggianello, Viggiano.

*Circoscrizione Calabria***Calabria – Collegio n. 1**

Acquaformosa, Acquappesa, Aieta, Altomonte, Belvedere Marittimo, Bisignano, Bonifati, Buonvicino, Castrovillari, Cervicati, Cerzeto, Cetraro, Civita, Diamante, Fagnano Castello, Firmo, Frascineto, Grisolia, Guardia Piemontese, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Maierà, Malvito, Mongrassano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, Roggiano Gravina, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Nicola Arcella, San Sosti, Sangineto, Santa Caterina Albanese, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Scalea, Tarsia, Torano Castello, Tortora, Verbicaro.

Calabria – Collegio n. 2

Acri, Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano all'Ionio, Castrolibero, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocera, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.

Calabria – Collegio n. 3

Aiello Calabro, Altilia, Amantea, Belmonte Calabro, Belsito, Carolei, Castrolibero, Cerisano, Cleto, Dipignano, Domanico, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grimaldi, Lago, Lattarico, Longobardi, Malito, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uf-

fugo, Paola, Paterno Calabro, Rende, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Fili, San Lucido, San Pietro in Amantea, San Vincenzo La Costa, Serra d'Aiello.

Calabria – Collegio n. 4

Aprigliano, Bianchi, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Celico, Cellara, Colosimi, Cosenza, Figline Vegliaturo, Lappano, Luzzi, Mangone, Marzi, Panettieri, Parenti, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rogliano, Rose, Rovito, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano.

Calabria – Collegio n. 5

Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsillano, Cerenzia, Citò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Petronà, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale. Strongoli, Taverna, Umbriatico, Verzino,

Calabria – Collegio n. 6

Amaroni, Amato, Argusto, Cardinale, Carlopoli, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroletto Antico, Gimigliano, Girifalco, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Olivadi, Palermiti, Pianopoli, Platania, San Mango d'Aquino, San Pietro a Maida, San Pietro Apostolo, San Vito sullo Ionio, Serrastretta, Settingiano, Soveria Mannelli, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Vallefiorita.

Calabria – Collegio n. 7

Albi, Andali, Badolato, Belcastro, Bivongi, Borgia, Botricello, Camini, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Caulonia, Cerva, Cropani, Davoli, Fosfato Serralta, Gagliato, Gasperina, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Magisano, Marcedusa, Marina di Gioiosa Ionica, Monasterace, Montauro, Montepaone, Pazzano, Pentone, Petrizzi, Placanica, Riace, Roccella Ionica, San Floro, San Sostene, Santa Caterina dello Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Staletti, Stignano, Stilo, Zagarise.

Calabria – Collegio n. 8

Acquaro, Anoaia, Arena, Briatico, Brognaturo, Candidoni, Capistrano, Cessaniti, Cinquefrondi, Dasà, Dinami, Drapia, Fabrizia, Feroletto della Chiesa, Filadelfia, Filandari, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Galatro, Gerocarne, Giffone, Ionadi, Joppolo, Laureana di Borrello, Limbadi,

Maierato, Maropati, Melicucco, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Polia, Polistena, Ricadi, Rombiolo, Rosarno, San Calogero, San Costantino Calabro, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, San Pietro di Caridà, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Serrata, Simbario, Soriano Calabro, Spadola, Spilinga, Stefanaceni, Tropea, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri.

Calabria - Collegio n. 9

Africo, Agnana Calabria, Antonimina, Ardore, Bagnara Calabria, Benestare, Bianco, Bovalino, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Campo Calabro, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Ciminà, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Ferruzzano, Fiumara, Gerace, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Grotteria, Laganadi, Locri, Mammola, Martone, Melicuccà, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Platì, Portigliola, Rizziconi, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, San Procopio, San Roberto, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Agata del Bianco, Sant'Alessio in Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Ionio, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Seminara, Siderno, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Villa San Giovanni.

Calabria - Collegio n. 10

Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Cardeto, Condofuri, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Palizzi, Reggio di Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti.

Circoscrizione Sicilia 1

Sicilia 1 - Collegio n. 1

Il collegio comprende il territorio dei collegi Palermo-Settecannoli e Palermo-Villagrazia.

Sicilia 1 - Collegio n. 2

Il collegio comprende il territorio dei collegi Palermo-Zisa e Palermo-Libertà.

Sicilia 1 - Collegio n. 3

Il collegio comprende il territorio del collegio Palermo-Resuttana, il territorio della parte del comune di Palermo già ricompreso nel collegio Palermo-Capaci e i comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica.

Sicilia 1 - Collegio n. 4

Altavilla Milicia, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Casteldaccia, Ficarazzi, Misilmeri, Santa Flavia, Trabia, Villabate.

Sicilia 1 - Collegio n. 5

Altofonte, Balestrate, Bisacquino, Borgetto, Campofiorito, Camporeale, Carini, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Cinisi, Contessa Entellina, Corleone, Giardinello, Giuliana, Godrano, Marineo, Monreale, Montelepre, Palazzo Adriano, Partinico, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Terrasini, Trapeto.

Sicilia 1 - Collegio n. 6

Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi - Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Gibellina, Paceco, Poggioreale, Salaparuta, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Trapani, Valderice.

Sicilia 1 - Collegio n. 7

Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Petrosino, Salemi, Vita.

Sicilia 1 - Collegio n. 8

Alia, Alimena, Aliminusa, Baucina, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Lercara Friddi, Mezzojuso, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Resuttano, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati.

Sicilia 1 - Collegio n. 9

Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Campobello di Mazara, Castelvetro, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Partanna, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula.

Sicilia 1 - Collegio n. 10

Agrigento, Aragona, Cattolica Eraclea, Favara, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Montallegro, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana.

Sicilia 1 - Collegio n. 11

Butera, Camastra, Campobello di Licata, Delia, Gela, Licata, Mazzarino, Naro, Niscemi, Palma di Montechiaro, Ravanusa, Riesi, Sommatino.

Sicilia 1 – Collegio n. 12

Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Cammarata, Campofranco, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Grotte, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Racalmuto, San Cataldo, San Giovanni Gemini, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratomeno, Villalba.

*Circoscrizione Sicilia 2***Sicilia 2 – Collegio n. 1**

Il collegio comprende il territorio dei collegi di Catania-Picanello e Catania Cardinale.

Sicilia 2 – Collegio n. 2

Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Catania già ricompreso nel collegio Catania-Misterbianco e i comuni di Belpasso, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia e Paternò.

Sicilia 2 – Collegio n. 3

Aci Castello, Camporotondo Etneo, Gravina di Catania, Mascalucia, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Agata li Battiati, Tremestieri Etneo, Valverde.

Sicilia 2 – Collegio n. 4

Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Nicolosi, Pedara, Santa Venerine, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea.

Sicilia 2 – Collegio n. 5

Adrano, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Milo, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Riposto, Santa Maria di Licodia, Sant'Alfio.

Sicilia 2 – Collegio n. 6

Alì, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Falcone, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli-Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Galloodoro, Giardini Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Mazzarrà Sant'Andrea, Molo Alcantara, Mongiuffi Melia, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pagliara, Raccuja, Roccafiorita, Roccalumera, Roccella Valdemone, Rodì Milici, San Piero Patti, Santa Domenica Vittoria, Santa Teresa di Riva, Sant'Alessio Siculo, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina, Terme Vigliatore, Tripi, Ucria.

Sicilia 2 – Collegio n. 7

Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Messina già ricompreso nel collegio Messina-Mata e Grifone ed i comuni di Castroreale, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Leni, Lipari, Malfa, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina.

Sicilia 2 – Collegio n. 8

Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Messina già ricompreso nel collegio Messina-Centro storico ed i comuni di Roccavaldina, Rometta, Saponara, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.

Sicilia 2 – Collegio n. 9

Acquedolci, Alcara li Fusi, Brolo, Capizzi, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Cerami, Cesarò, Ficarra, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Motta d'Affermo, Naso, Patti, Pettineo, Piraino, Reitano, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Troina, Tusa.

Sicilia 2 – Collegio n. 10

Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera Caropepe, Villarosa.

Sicilia 2 – Collegio n. 11

Acate, Caltagirone, Castel di Iudica, Chiaramonte Gulfi, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vittoria, Vizzini.

Sicilia 2 – Collegio n. 12

Comiso, Modica, Pozzallo, Ragusa, Rosolini, Santa Croce Camerina, Scicli.

Sicilia 2 – Collegio n. 13

Avola, Canicattini Bagni, Ispica, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Siracusa.

Sicilia 2 – Collegio n. 14

Augusta, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Florida, Francofonte, Giarratana, Lentini, Melilli, Monterosso Almo, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Solarino, Sortino.

*Circoscrizione Sardegna***Sardegna – Collegio n. 1**

Alghero, Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Monte Leone Rocca Doria, Muros, Olmedo, Ossi, Porto Torres, Putifigari, Romana, Sassari, Sorso, Stintino, Tissi, Uri, Usini, Villanova Monte Leone.

Sardegna – Collegio n. 2

Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Anela, Ardara, Arzachena, Badesi, Bannari, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bortigias, Borutta, Bottidda, Buddusò, Budoni, Bultei, Bulzi, Burgos, Calangianus, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Cossuine, Erula, Esporlatu, Giave, Golfo Aranci, Illorai, Ittireddu, La Maddalena, Laerru, Laerru Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Mara, Martis, Monti, Mores, Nughedu San Nicolò, Nule, Nulvi, Olbia, Oschiri, Osilo, Ozieri, Padria, Padru, Palau, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Pozzomaggiore, San Teodoro, Santa Maria Coghinas, Santa Teresa Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Sedinì, Semestene, Sennori, Siligo, Telti, Tempio Pausania, Tergu, Thiesi, Torralba, Trinità d'Agultu e Vignola, Tula, Valledoria, Viddalba.

Sardegna – Collegio n. 3

Abbasanta, Aidomaggiore, Allai, Ardauli, Aritzo, Asuni, Atzara, Austis, Baratili San Pietro, Bauladu, Belvì, Bidoni, Birori, Bolotana, Bonarcado, Boroneddu, Borore, Bortigali, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Desulo, Dualchi, Escolca, Flussio, Fonni, Fordongianus, Gadoni, Gavoi, Genoni, Gergei, Gesico, Ghilarza, Isili, Laconi, Lei, Lodine, Macomer, Magomadas, Mamoiada, Mandas, Meana Sardo, Milis, Modolo, Mogorella, Montresta, Narbolia, Neoneli, Noragugume, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nuragus, Nurallao, Nureci, Nurri, Ollastra, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orotelli, Ortueri, Ottana, Ovodda, Paulilatino, Riola Sardo, Ruinas, Sadali, Sagama, Samugheo, San Vero Milis, Santu Lussurgiu, Sarrule, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Serri, Seulo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Silanus, Simaxis, Sindia, Soddì, Solarussa, Sorgono, Sorradile, Suni, Tadasuni, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Tramatzu, Tresnuraghes, Ulà Tirso, Villa Sant'Antonio, Villanova Truschedu, Villanova Tulo, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu.

Sardegna – Collegio n. 4

Arzana, Ballao, Bari Sardo, Baunei, Bitti, Cardedu, Dorgali, Elini, Escalaplano, Esterzili, Gairo, Galtellì, Girasole, Ilbono, Irgoli, Jerzu, Lanusei,

Loceri, Loculi, Lodè, Lotzorai, Lula, Nuoro, Oliena, Onanì, Onifai, Orgosolo, Orosei, Orroli, Orune, Osidda, Osini, Perdasdefogu, Posada, Seui, Siniscola, Talana, Tertenia, Torpè, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

Sardegna - Collegio n. 5

Albagiara, Ales, Arborea, Arbus, Assolo, Baradili, Baressa, Barumini, Collinas, Curcuris, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnoscodina, Gonnosfanadiga, Gonnosnò, Gonnostramatza, Guasila, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Oristano, Pabillonis, Palmas Arborea, Pau, Pauli Arbarei, Pompu, Samassi, Samatzai, San Gavino Monreale, San Nicolò d'Arcidano, Sanluri, Santa Giusta, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Simala, Sini, Siris, Terralba, Tuili, Turri, Uras, Usellus, Ussaramanna, Villa Verde, Villacidro, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.

Sardegna - Collegio n. 6

Armungia, Barrali, Buggerru, Burcei, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Fluminimaggiore. Giba, Goni, Gonnese, Guamaggiore, Iglesias, Masainas, Monastir, Muravera, Musei, Narcao, Nuraminis, Nuxis, Ortacesus, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, San Basilio, San Giovanni Suergiu, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Santadi, Sant'Andrea Frius, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Selegas, Senorbì, Serdiana, Siliqua, Silius, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Ussana, Valermosa, Villamassargia, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.

Sardegna - Collegio n. 7

Assemini, Capoterra, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sarroch, Sestu, Settimo San Pietro, Sinni, Uta, Villa San Pietro.

Sardegna - Collegio n. 8

Cagliari, Elmas, Monserrato, Selargius.

ALLEGATO II
(articolo 1, comma 1)

**Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
del Senato della Repubblica**

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale, a norma dell'articolo 57 della Costituzione, garantendo una rappresentanza minima a ciascuna regione.

2. Il territorio nazionale, fermo quanto disposto dai commi 6 e 7 per Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 150 collegi binominali di cui alla tabella A, determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. L'assegnazione alle singole regioni delle coppie di seggi da attribuire nei collegi binominali è aggiornata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, eventualmente svoltosi successivamente alle elezioni per la legislatura in corso, e riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). A tale scopo provvede una Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'ISTAT, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Dopo ogni censimento generale, la Commissione formula le indicazioni per la diversa assegnazione delle coppie di seggi alle singole regioni, ovvero per la revisione degli stessi collegi, secondo i criteri di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni regionali e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

4. Ove intervenga un nuovo censimento e non si verifichi quanto previsto dal secondo periodo del comma 3, il Governo procede alla revisione dei collegi con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

5. In ciascuno dei collegi binominali risultano eletti i primi due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi. Nel caso di

elezione in più collegi binominali dello stesso candidato, si applicano gli articoli 15 e 17 del presente testo unico.

6. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.

7. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in quattro collegi binominali.

Art. 2. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise in collegi binominali.

2. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda recante i nomi delle coppie di candidati nel collegio binominale. I due voti sono validamente espressi solo se ne sono destinatarie due liste diverse e due candidati di genere diverso; in caso contrario, si applicano le regole di cui all'articolo 13, comma 2.

Art. 3. - 1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione dei senatori deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 4. - 1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Possono candidarsi nei collegi di una regione gli elettori che vi risiedono alla data del termine della presentazione delle candidature.

TITOLO II - Degli uffici elettorali regionali e nazionale

Art. 5. - 1. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Art. 6. - 1. Presso la Corte di cassazione è istituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale per il Senato della Repubblica, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente.

TITOLO III – Delle candidature, dei delegati e dei rappresentanti dei candidati

Alt. 7. – 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati.

Art. 8. – 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2. La presentazione delle coppie di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi binominali deve essere sottoscritta da almeno 300 e da non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio o, in caso di collegio binominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle suddette sottoscrizioni è ridotto alla metà.

3. Anche in deroga alle disposizioni del comma 2, le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, purché costituiti fino a sei mesi prima del decreto di scioglimento. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo testo unico. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

5. Ogni lista binominale, all'atto della presentazione, è composta da un candidato uomo e da una candidata donna, presentati secondo ordine alfabetico.

6. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

Art. 9. - 1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.

2. I delegati delle liste di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

3. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

4. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione delle liste di candidati e delle candidature individuali sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.

5. Contro le decisioni di esclusione di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'Ufficio elettorale nazionale.

6. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati.

Art. 10. - 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio elettorale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, con sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, per ciascun collegio binominale della circoscrizione, l'ordine da assegnare ai candidati nei collegi binominali. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nei collegi binominali, sulle schede di votazione e sui manifesti di cui alla lettera c), numero 2), secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede il collegio:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sin-

daci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Le schede sono di carta consistente sono fornite a cura del Ministero dell'interno, seguendo i criteri essenziali fissati nel presente articolo, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, e secondo le caratteristiche stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge di approvazione dei testi unici per le elezioni politiche della Repubblica italiana.

3. La scheda reca il nome e il cognome della coppia di candidati nel collegio binominale, regolarmente presentati, scritti entro appositi distinti rettangoli, alla sinistra dei quali, in un riquadro la cui altezza contenga quella dei due rettangoli più piccoli, è riportato in fac-simile il contrassegno della lista binominale. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni del comma 1 è stabilito con sorteggio l'ordine delle liste binominali sulle schede.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

5. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste reca doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.

Art. 11. - 1. La designazione dei rappresentanti dei candidati presso gli uffici elettorali regionali e le singole sezioni è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati.

2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio.

TITOLO IV - Della votazione

Art. 12. - 1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

3. I rappresentanti dei candidati nei collegi binominali per le elezioni del Senato della Repubblica votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della circoscrizione regionale.

4. I rappresentanti dei candidati nei collegi binominali per le elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio senatoriale.

Art. 13. - 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime ciascuno dei due voti tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di uno dei due candidati della lista presentata nel collegio binominale con lo stesso contrassegno. Se appone un segno esclusivamente sul rettangolo contenente il contrassegno della lista binominale, il voto è valido per entrambi i candidati, ma dimezzandosi a ciascuno.

2. Se i due voti violano le regole di cui all'articolo 2, comma 2:

a) perché i due segni sono espressi a favore della medesima lista, il secondo voto si considera inespresso ed il primo si calcola dimezzato, per ciascuno dei candidati della lista che ne è destinataria;

b) perché i due segni sono espressi nei rettangoli di candidati appartenenti alla coppia espressione della stessa lista, si applica la lettera a);

c) perché i segni sono espressi nei rettangoli di candidati di diverse liste, ma del medesimo sesso, i due voti si attribuiscono rispettivamente ai quattro candidati delle due liste, ma dimezzati a ciascuno.

3. Se l'elettore appone un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista binominale ed un segno su di un altro rettangolo contenente il contrassegno di altra lista binominale, i due voti si attribuiscono rispettivamente ai quattro candidati delle due liste, ma dimezzati a ciascuno.

4. Si applica quanto previsto dagli articoli 58, comma 1, e 59 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati. Per lo scrutinio si applica, in quanto compatibile, il titolo V del medesimo testo unico.

5. Una scheda valida può rappresentare, a seconda dei casi, uno o due voti individuali, due o quattro mezzi voti individuali.

TITOLO V - Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale

Art. 14. - 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio binominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi con-

seguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio binominale; in conformità ai risultati accertati, proclama eletti in ciascun collegio binominale i candidati che hanno ottenuto le prime due maggiori cifre elettorali individuali;

b) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nei collegi binominali. Tale cifra si ottiene dividendo la cifra elettorale individuale di ciascuno dei suddetti candidati, per il totale dei voti validi del collegio e moltiplicando il risultato ottenuto per cento;

c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i dati così ottenuti.

Art. 15. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) nel caso di elezione in più collegi binominali dello stesso candidato, procede ad individuare il collegio nel quale ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti, secondo le cifre elettorali percentuali di ciascun candidato trasmesse dagli uffici centrali regionali.

b) sulla base dei risultati ottenuti, individua pertanto i collegi binominali in cui vanno assegnati i seggi rimasti liberi, in materia decrescente secondo la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio binominale.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici elettorali regionali tali dati.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 16. - 1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 2, procede:

a) alla conferma della proclamazione del candidato plurieletto nel collegio nel quale egli abbia ottenuto la minore cifra elettorale percentuale;

b) alla proclamazione degli eletti per i seggi rimasti conseguentemente liberi, procedendo alla loro individuazione, per ciascun collegio, secondo la cifra elettorale individuale di ciascuno, in ordine decrescente.

Art. 17. - 1. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture - uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori.

2. Il senatore eletto in più collegi binominali è proclamato nel collegio nel quale ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.

3. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Art. 18. - 1. Il seggio che rimanga vacante in un collegio per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito dall'Ufficio elettorale regionale, nell'ambito del medesimo collegio, al primo dei non eletti, seguendo le cifre elettorali individuali di ciascun candidato, secondo l'ordine decrescente, nel rispetto dei criteri di cui all' articolo 14.

TITOLO VI - Disposizioni speciali per il collegio della Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige

Art. 19. - 1. L'elezione nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, e nei collegi binominali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) la dichiarazione di candidatura per il collegio Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

b) per il collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura, con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a). Qualora il candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra dello stesso, in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra, secondo l'ordine seguito nella presentazione della sua candidatura;

c) l'elettore esprime un voto unico per il candidato nel collegio uninominale, tracciando un segno sull'unico contrassegno ovvero su uno dei contrassegni associati al candidato prescelto. Il voto può essere espresso anche segnando il nominativo del stesso candidato. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età;

d) l'elettore esprime un voto unico per il candidato nel collegio uninominale, tracciando un segno sull'unico contrassegno ovvero su uno dei contrassegni associati al candidato prescelto. Il voto può essere

espresso anche segnando il nominativo del stesso candidato. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età;

e) la presentazione delle liste per i collegi binominali della regione Trentina-Alto Adige/Südtirol è effettuata presso della corte di appello di Trento.

Art. 20. - 1. Il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 5, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano di età.

4. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste può accettare la candidatura in più di altri due collegi binominali. Ai residenti nella regione non si applica la preclusione prevista dall'articolo 4, comma 2

TITOLO VII - Disposizioni finali

Art. 21. - 1. Per l'esercizio del diritto di voto, per i subentri nel seggio rimasto vacante e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente testo unico si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Se le due elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.

TABELLA A
(Articolo 1, comma 2)

Collegi binominali per l'elezione del Senato della Repubblica

I nomi dei collegi binominali riportati nella tabella corrispondono ai nomi dei collegi definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536; per il Trentino-Alto Adige/Südtirol si applica quanto previsto dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122.

Piemonte	1 – Torino 1, Torino 2, Torino 7, Torino 8
Piemonte	2 – Torino 3, Torino 4, Torino 5, Torino 6
Piemonte	3 – Ivrea, Chivazzo, Settimo Torinese
Piemonte	4 – Rivarolo Canavese, Giaveno, Pinerolo
Piemonte	5 – Rivoli, Collegno, Vinaria Reale
Piemonte	6 – Moncalieri, Nichelino, Savigliano
Piemonte	7 – Cuneo, Fossano, Alba
Piemonte	8 – Canelli, Asti, Casale Monferrato, Vercelli
Piemonte	9 – Alessandria, Novi Ligure, Acqui Terme
Piemonte	10 – Biella, Cossato, Verbania
Piemonte	11 – Novara, Trecate, Borgomanero
Lombardia	1 – Milano 1, Milano 3, Milano 4, Milano 5
Lombardia	2 – Milano 2, Milano 6, Milano 7
Lombardia	3 – Milano 9, Milano 10, Milano 11
Lombardia	4 – Milano 8, Rozzano, San Giuliano Milanese
Lombardia	5 – Corsico, Abbiategrasso, Busto Garolfo
Lombardia	6 – Legnano, Rho, Bollate
Lombardia	7 – Limbiate, Paderno Dugnano, Desio
Lombardia	8 – Cinisello Balsamo, Sesto san Giovanni, Cologno Monzese
Lombardia	9 – Monza, Vimercati, Seregno
Lombardia	10 – Agrate Brianza, Melzo, Pioltello
Lombardia	11 – Pavia, Lodi
Lombardia	12 – Luino, Sesto Calende, Varese
Lombardia	13 – Tradate, Gallarate, Busto Arsizio
Lombardia	14 – Saronno, Olgiate Comasco, Como
Lombardia	15 – Cantù, Erba, Merate
Lombardia	16 – Lecco, Morbegno, Sondrio 576
Lombardia	17 – Zogno, Bergamo, Ponte San Pietro

Lombardia	18 – Dalmine, Seriate
Lombardia	19 – Albino, Darfo Boario Terme, Costa Volpino
Lombardia	20 – Lumezzane, Brescia-Roncadelle, Brescia-Flero
Lombardia	21 – Rezzato, Desenzano del Garda, Ghedi
Lombardia	22 – Orzinuovi, Chiari, Treviglio
Lombardia	23 – Castiglione delle Stiviere, Mantova, Suzzara
Lombardia	24 – Cremona, Soresina, Crema
Lombardia	25 – Vigevano, Mortara, Voghera
Trentino-Alto Adige/Südtirol	1 (401 Trentino-Alto Adige/Südtirol; 402 Trentino-Alto Adige/Südtirol)
Trentino-Alto Adige/Südtirol	2 (403 Trentino-Alto Adige/Südtirol; 404 Trentino-Alto Adige/Südtirol)
Trentino-Alto Adige/Südtirol	3 (405 Trentino-Alto Adige/Südtirol; 408 Trentino-Alto Adige/Südtirol)
Trentino-Alto Adige/Südtirol	4 (406 Trentino-Alto Adige/Südtirol; 407 Trentino-Alto Adige/Südtirol)
Veneto	1 – Belluno, Feltre, Vittorio Veneto
Veneto	2 – Conegliano, Montebelluna
Veneto	3 – Oderzo, Portogruaro, Venezia-San Donà di Piave
Veneto	4 – Treviso, Mirano, Castelfranco Veneto
Veneto	5 – Venezia-San Marco, Venezia-Mestre, Venezia-Mira
Veneto	6 – Chioggia, Piove di Sacco, Adria
Veneto	7 – Rovigo, Este, Legnago
Veneto	8 – Villafranca di Verona, Bussolengo, San Martino Buon Albergo
Veneto	9 – Verona est, Verona ovest, San Giovanni Lupatoto
Veneto	10 – Arzignano, Schio, Thiene
Veneto	11 – Bassano del Grappa, Vicenza, Dueville
Veneto	12 – Albignasego, Padova-Selvazzano dentro, Padova-centro storico
Veneto	13 – Cittadella, Vigonza
Friuli Venezia Giulia	1 – Trieste-Centro, Trieste-Muggia, Gorizia
Friuli Venezia Giulia	2 – Cervignano del Friuli, Codroipo, Udine, Cividale del Friuli
Friuli Venezia Giulia	3 – Gemona del Friuli, Sacile, Pordenone
Liguria	1 – San Remo, Imperia, Albenga

Liguria	2 – Savona, Genova-Varazze, Genova-Campomorone
Liguria	3 – Genova-Sestri, Genova-San Fruttuoso, Genova-Parenzo, Genova-Nervi
Liguria	4 – Rapallo, Chiavari, Sarzana, La Spezia
Emilia-Romagna	1 – Fiorenzuola D'Arda, Piacenza, Fidenza
Emilia-Romagna	2 – Parma Centro, Parma-Collecchio, Scandiano
Emilia-Romagna	3 – Guastalla, Reggio dell'Emilia
Emilia-Romagna	4 – Carpi, Modena Centro, Modena-Sassuolo
Emilia-Romagna	5 – Mirandola, Vignola, Casalecchio di Reno
Emilia-Romagna	6 – Bologna-Mazzini, Bologna-S. Donato, Bologna-Borgo Panigale, Bologna-Pianoro
Emilia-Romagna	7 – San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, Imola
Emilia-Romagna	8 – Ferrara-Centro, Ferrara-via Bologna, Comacchio
Emilia-Romagna	9 – Ravenna-Lugo, Ravenna-Cervia, Faenza
Emilia-Romagna	10 – Forlì, Savignano sul Rubicone, Cesena
Emilia-Romagna	11 – Rimini-Sant'Arcangelo di Romagna, Rimini-Riccione
Toscana	1 – Firenze 1, Firenze 2, Firenze 3
Toscana	2 – Firenze-Pontassieve, Bagno a Ripoli, Scandicci
Toscana	3 – Empoli, Cascina
Toscana	4 – Sesto Fiorentino, Prato-Montemurlo, Prato-Carmignano
Toscana	5 – Pistoia, Montecatini Terme, Capannori
Toscana	6 – Carrara, Massa, Viareggio
Toscana	7 – Lucca, Pisa, Livorno-Collesalveti 577
Toscana	8 – Livorno-Rosignano, Marittimo, Pontedera, Piombino
Toscana	9 – Massa Marittima, Cortona, Grosseto
Toscana	10 – Arezzo, Montevarchi, Siena
Umbria	1 – Perugia Centro, Perugia-Todi, Foligno
Umbria	2 – Gubbio, Città di Castello, Orvieto, Terni
Marche	1 – Pesaro, Urbino, Fano
Marche	2 – Senigallia, Ancona, Jesi
Marche	3 – Osimo, Macerata, Civitanova Marche
Marche	4 – Fermo, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno
Lazio	1 – Roma-Centro, Roma-Trieste, Roma-Montesacro, Roma-Prenestino Labicano
Lazio	2 – Roma-Pietralata, Roma-Val Melania, Roma-Tomba di Nerone

Lazio	3 – Roma-Prenestino Centocelle, Roma-Collatino, Roma-Torre Angela
Lazio	4 – Roma-Tuscolano, Roma-Don Bosco, Roma-Ciampino
Lazio	5 – Roma-Appio Latino, Roma-Ardeino, Roma-Lido di Ostia
Lazio	6 – Roma-Ostiense, Roma-Portuense, Roma-Gianicolense
Lazio	7 – Roma-Trionfale, Roma-Privalle, Roma-della Vittoria
Lazio	8 – Roma-Fiumicino, Civitavecchia
Lazio	9 – Monterotondo, Guidonia Montecelio
Lazio	10 – Tarquinia, Viterbo, Rieti
Lazio	11 – Tivoli, Colferro, Marino
Lazio	12 – Velletri, Aprilia, Pomezia
Lazio	13 – Alatri, Frosinone, Sora, Cassino
Lazio	14 – Latina, Terracina, Formia
Abruzzo	1 – Teramo, L'Aquila, Avezzano, Sulmona
Abruzzo	2 – Ortona, Chieti, Lanciano, Vasto
Abruzzo	3 – Giulianova, Montesilvano, Pescara
Molise	1 – Isernia, Campobasso, Termoli
Campania	1 – Pozzuoli, Giugliano in Campania, Casal di Principe
Campania	2 – Marano di Napoli, Arzano, Casoria
Campania	3 – Afragola, Pomigliano D'Arco, Nola
Campania	4 – Napoli-Ischia, Napoli-Vomero, Napoli-Arenella, Napoli-Fuorigrotta
Campania	5 – Napoli-Pianura, Napoli-Secondigliano, Napoli-San Carlo Arena, Napoli-San Lorenzo
Campania	6 – Napoli-Ponticelli, San Giorgio a Cremano, Portici
Campania	7 – San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata, Torre del Greco
Campania	8 – Castellammare di Stabia, Gragnano, Scafati
Campania	9 – Sessa Aurunca, Santa Maria Capua Vetere, Caserta
Campania	10 – Acerra, Maddaloni, Aversa
Campania	11 – Capua, Sant'Agata dei Goti, Benevento
Campania	12 – Ariano Irpino, Mirabella Eclano, Avellino
Campania	13 – Atripalda, Nocera Inferiore, Cava de' Tirreni
Campania	14 – Salerno-Centro, Salerno-Mercato San Severino, Battipaglia
Campania	15 – Eboli, Sala Consilina, Vallo della Lucania

Puglia	1 - San Giovanni Rotondo, San Severo, Foggia Centro, Foggia-Lucera
Puglia	2 - Cerignola, Manfredonia, Barletta
Puglia	3 - Andria, Trani, Molfetta
Puglia	4 - Bitonto, Altamura, Modugno 578
Puglia	5 - Bari-San Paolo Stanic, Bari-Libertà Marconi, Bari-Mola di Bari
Puglia	6 - Triggiano, Putignano, Monopoli
Puglia	7 - Massafra, Taranto-Solito Corvisea, Taranto-Italia-Monte Granaro, Manduria
Puglia	8 - Martina Franca, Francavilla Fontana, Mesagne
Puglia	9 - Brindisi, Lecce, Squinzano, Nardò
Puglia	10 - Galatina, Maglie, Tricase, Casarano
Basilicata	1 - Potenza, Melfi
Basilicata	2 - Matera, Pisticci, Lauria
Calabria	1 - Paola, Castrovillari, Corigliano Calabro
Calabria	2 - Rossano, Rende, Cosenza
Calabria	3 - Crotone, Isola di capo Rizzuto, Lamezia Terme
Calabria	4 - Catanzaro, Soverato, Siderno, Vibo Valentia
Calabria	5 - Reggio di Calabria, Sbarre, Reggio di Calabria-Villa San Giovanni, Palmi, Locri
Sicilia	1 - Palermo-Settecannoli, Palermo-Villagrazia, Palermo-Libertà, Palermo-Zisa
Sicilia	2 - Palermo-Resuttana, Palermo-Capaci, Partinico
Sicilia	3 - Alcamo, Trapani, Marsala
Sicilia	4 - Mazara del Vallo, Termini Imerese, Bagheria
Sicilia	5 - Sciacca, Agrigento, Canicattì
Sicilia	6 - Caltanissetta, Gela, Licata
Sicilia	7 - Cefalù, Nicosia, Enna
Sicilia	8 - Barcellona Pozzo di Gotto, Taormina, Giarre
Sicilia	9 - Messina-Centro Storico
Sicilia	10 - Paternò, Acireale, Gravina di Catania
Sicilia	11 - Catania-Picanello, Catania-Cardinale, Catania-Misterbianco
Sicilia	12 - Augusta, Caltagirone, Vittoria, Ragusa
Sicilia	13 - Siracusa, Avola, Modica
Sardegna	1 - Cagliari Centro, Cagliari-Assemini, Quartù Sant'Elena

Sardegna	2 – Carbonia, Iglesias, Serramanna, Tortoli
Sardegna	3 – Oristano, Macomer, Nuoro, Alghero
Sardegna	4 – Sassari, Porto Torres, Olbia

ALLEGATO III
(Articolo 1, comma 1)

Testo unico delle disposizioni comuni in materia di elezioni politiche

Capo I – Svolgimento concomitante delle elezioni politiche
per le due Camere

Art. 1. – 1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato della Repubblica, esse sono indette per i medesimi giorni.

2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali, nel caso di cui al comma 1, è regolato dalle disposizioni seguenti e, ove non diversamente disposto, dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati e dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede relative alle due votazioni, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne.

4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 65 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

5. Le operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.

6. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza per quelle relative all'elezione del Senato della Repubblica. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedì successivo alla votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.

7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato della Repubblica sono compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

8. Se non è possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'articolo 64 del testo unico sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.

Art. 2. – 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 1, la commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblica-

zione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla commissione elettorale circondariale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione.

Art. 3. - 1. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Capo II - Reati elettorali

Art. 4. - 1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salve le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da euro 100 ad euro 500.

Art. 5. - 1. Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede l'elezione e nella giornata dell'elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 5.000.

Art. 6. - 1. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 5.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

2. La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 7. - 1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di un determinato partito o movimento politico o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 5.000.

Art. 8 - 1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 5.000.

Art. 9. - 1. Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 5.000.

2. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 10. - 1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 5.000.

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

3. Chiunque commette uno dei reati previsti dai capi III e IV del titolo VII del libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero

forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.

Art. 11. - 1. Nei casi indicati negli articoli 7 e 10, comma 1, se si è usata violenza o minaccia, se si è esercitata pressione, se si sono cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e, in ogni caso, non può essere inferiore a tre anni.

2. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino ad euro 5.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale.

Art. 12. - 1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino ad euro 5.000.

2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad euro 5.000.

Art. 13. - 1. Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro 5.000.

2. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicati, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino ad euro 2.000.

3. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 4.000.

4. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 5.000.

Art. 14. - 1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o all'esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la

multa fino ad euro 4.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 5.000.

2. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 5.000.

3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

4. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 5.000.

5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino ad euro 5.000.

6. I rappresentanti dei candidati nei collegi binominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 5.000.

7. Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino ad euro 4.000.

8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino ad euro 4.000.

Art. 15. - 1. Il sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

Art. 16. - 1. L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio binominale è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

Art. 17. - 1. I pubblici ufficiali che impediscono l'esercizio dell'elettorato attivo, in violazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 1.000 ad euro 5.000.

Art. 18. - 1. Salve le maggiori pene stabilite dall'articolo 14 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente,

scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da euro 500 ad euro 1.000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 19. - 1. L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 43 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati od a quella di cui al comma 4 dell'articolo 79 del medesimo testo unico è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 20. - 1. L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.000.

Art. 21. - 1. Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 22. - 1. Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi binominali e di lista, e per i reati previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 23. - 1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

3. Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

Art. 24. - 1. Ai sensi dell'articolo 21 del testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle medesime condotte od omissioni poste in essere in occasione delle elezioni del Senato della Repubblica.

2. Ove non diversamente disposto, le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle medesime condotte od omissioni poste in essere in occasione delle altre elezioni a suffragio universale e diretto che si tengono sul territorio nazionale nonché a quelle per quelle che si svolgono nella circoscrizione Estero e per i *referendum*.

3. Ai fini del presente capo, il riferimento ai collegi binominali si estende anche ai collegi uninominali, laddove presenti.

Capo III - Verifica dei poteri e vicende attinenti al seggio

Art. 25. - 1. Quando successivamente alla elezione insorga in capo all'eletto qualcuna delle condizioni soggettive di ineleggibilità, ovvero quando essa esista al momento della candidatura ma non sia stata rilevata in sede di ammissione delle liste, la Camera di cui l'interessato fa parte gliela contesta, secondo le norme del suo regolamento. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, su proposta della Giunta competente, l'Assemblea della Camera competente delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la condizione soggettiva di ineleggibilità, lo dichiara decaduto, se del caso mediante l'annullamento della convalida dell'elezione. La deliberazione, nel giorno successivo, è depositata nella Segreteria dell'Assemblea e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

Art. 26. - 1. A ciascuna Camera del Parlamento è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

2. I voti delle sezioni le cui operazioni siano annullate non hanno effetto.

3. Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera competente entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

4. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

5. L'autorità giudiziaria alla quale siano stati rimessi, per deliberazione della Camera del Parlamento competente ai sensi dell'articolo 25, atti di elezioni contestate ogni tre mesi informa la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indica sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

Art. 27. - 1. È riservata a ciascuna Camera la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri, eccezion fatta per quelle motivate da incompatibilità, delle quali la Presidenza dà meramente atto attivando le procedure per il subentro.

Art. 28. - 1. Qualora un parlamentare sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera di appartenenza ne è informata dall'autorità giudiziaria procedente. Analoga informativa è effettuata in ordine a tutti gli sviluppi giurisdizionali che attengano alla libertà personale del soggetto di cui al primo periodo.

Art. 29. - 1. Non è ammessa rinuncia o cessione dell'indennità spettante ai parlamentari a norma dell'articolo 69 della Costituzione, né della

diaria, che è collegata alla certificazione della presenza ai lavori dell'Assemblea e degli altri organi della Camera di appartenenza.

2. La carica di parlamentare non dà luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali; una quota dell'indennità può essere accantonata, su richiesta, per la stipula di una rendita vitalizia per il periodo successivo al mandato, senza il concorso di ulteriori finanziamenti pubblici.

Art. 30. - 1. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato che siano eletti deputati o senatori sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

2. Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.

3. Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma 3, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

4. Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio.

5. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.

6. I magistrati in aspettativa ai sensi dell'articolo 8 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati conservano il trattamento di cui godevano.

Capo IV - Disciplina organizzativa delle elezioni per i fuori sede

Art. 31. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi binominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di *referendum*, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del *referendum*, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Art. 32. - 1. In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata l'applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento, sulle linee ferroviarie che corrono sul territorio nazionale, a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno.

Art. 33. - 1. Al personale civile e militare delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in comune diverso da quello ove si trova la sede dell'Ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.

Art. 34. - 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a sei mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) i funzionari internazionali di cittadinanza italiana, nonché professori universitari, ordinari ed associati, e ricercatori, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione del comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi.

2. Gli elettori di cui alla lettera a) del comma 1, appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale in grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali, esercitano il diritto di voto per corrispondenza per il collegio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), compresi gli appartenenti alle Forze di polizia, nonché quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero rispettivamente per il collegio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in cui è ricompresa la parte del comune di Roma con il maggior numero di aventi diritto al voto.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, presentano apposita domanda, che pervenga al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo della propria dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi dei soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, fanno pervenire la domanda all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei richiedenti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo del presente comma, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive domande entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti:

a) nel caso dei cittadini italiani che sono funzionari di organizzazioni internazionali di cui l'Italia è Stato parte, l'attualità del loro rapporto di lavoro al servizio dell'organizzazione internazionale;

b) nel caso dei professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e la presenza, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, all'estero da almeno tre mesi.

5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che, ai sensi del presente articolo, hanno fatto pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore,

con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, a provvedere ad apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. Gli uffici consolari iscrivono i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in un apposito elenco, distinto per circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati.

6. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno fatto pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero, possono revocarla mediante espressa dichiarazione, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

7. Gli elettori che hanno revocato la domanda ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, non hanno fatto pervenire la domanda nei termini e con le modalità previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per le circoscrizioni del territorio nazionale in cui è compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, aventi diritto al voto per corrispondenza che non hanno revocato la domanda nei termini e con le modalità previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 2, primo periodo, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del Comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

8. Il Ministero dell'interno, non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, consegna, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per i collegi di Roma, al Ministero degli

affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali relative ai collegi di cui al comma 2, secondo periodo. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali delle circoscrizioni indicate al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa, nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

9. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al delegato del sindaco del comune di Roma le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

10. Per gli elettori di cui al comma 2, primo periodo, che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di concerto tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai delegati dei sindaci dei comuni interessati. Si intendono per comuni interessati quelli in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale della Camera dei deputati di cui alla tabella A allegata al testo unico per l'elezione della Camera dei deputati. Per i reparti aventi sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano i comuni interessati sono quelli di Trento e di Bolzano. Le intese di cui al presente comma sono effettuate anche

per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera *a*), che votano per corrispondenza per i collegi di cui al comma 2, secondo periodo, nonché agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi, anche nel caso in cui vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

11. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero sono scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, in un elenco approvato dalla Commissione elettorale circondariale dei comuni interessati, su proposta dell'ufficiale elettorale dei rispettivi comuni. Con le stesse modalità ed entro il medesimo termine, vengono istituiti fino ad un massimo di tre seggi speciali nei comuni interessati, ciascuno dei quali è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. I plichi contenenti le schede votate, pervenuti ai delegati dei sindaci dei comuni interessati, sono dai medesimi delegati proporzionalmente distribuiti ai seggi speciali. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale congiunto da parte dei delegati e dei presidenti dei seggi speciali. Successivamente, i seggi speciali procedono al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, alle quali possono assistere i rappresentanti di lista designati presso ciascuno di essi. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, e comunque non oltre le ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale.

12. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i delegati dei sindaci dei comuni interessati consegnano ai presidenti dei seggi speciali gli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui a comma 5, quinto periodo.

13. A partire dalle ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, il presidente del seggio speciale procede alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio dal delegato del sindaco:

a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale congiunto di consegna dei plichi;

b) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta esterna contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la busta interna nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accetta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso nell'elenco consolare degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza;

3) accerta che la busta interna, contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;

4) annulla le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito nell'elenco consolare, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda o le schede annullate in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

5) forma plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti ciascuno centocinquanta buste interne validamente inviate dagli elettori.

14. Delle operazioni descritte al comma 13 il presidente del seggio speciale redige apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le schede di cui al comma 13, lettera *b*), numero 5), formati dal presidente del seggio speciale unitamente a verbale di accompagnamento, sono presi in consegna dal delegato del sindaco che, anche a mezzo di propri incaricati, distribuisce un plico a ciascuno degli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del primo periodo del comma 11, fino ad esaurimento dei plichi stessi.

15. Gli uffici elettorali di sezione, individuati ai sensi del primo periodo del comma 11, procedono alle operazioni di spoglio delle schede votate dagli elettori di cui al comma 1. A tale fine:

a) il presidente procede all'apertura del plico formato dal seggio speciale, previa verifica dell'integrità del medesimo, accertando che il numero delle buste contenute nel plico sia corrispondente a quello indicato nel verbale di accompagnamento; procede successivamente all'apertura delle singole buste, imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

b) uno scrutatore, individuato dal presidente, appone la propria firma sul retro di ciascuna scheda e la inserisce nell'urna, una per la Camera dei deputati ed una per il Senato della Repubblica, in uso presso l'ufficio elettorale di sezione anche per contenere le schede votate presso il medesimo ufficio;

c) procede, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati, allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate per la medesima elezione presso l'ufficio elettorale di sezione;

d) procede, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica del risultato dello scrutinio delle schede votate presso il medesimo ufficio e delle schede votate all'estero.

16. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza si applicano le disposizioni in vigore per lo scrutinio delle schede votate nel territorio nazionale, in quanto non diversamente disposto dal comma 15. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero e dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

17. I comandanti dei reparti militari di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

ALLEGATO IV

(articolo 1, comma 6)

Modello scheda di votazione per la Camera dei deputati - Parte esterna

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del
(data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

BOLLO DELLA SEZIONE

SEGUE ALLEGATO IV

Modello scheda di votazione per la Camera dei deputati - Parte interna

1	COGNOME E NOME	5	COGNOME E NOME	9	COGNOME E NOME
	COGNOME E NOME		COGNOME E NOME		COGNOME E NOME
2	COGNOME E NOME	6	COGNOME E NOME	10	COGNOME E NOME
	COGNOME E NOME		COGNOME E NOME		COGNOME E NOME
3	COGNOME E NOME	7	COGNOME E NOME	11	COGNOME E NOME
	COGNOME E NOME		COGNOME E NOME		COGNOME E NOME
4	COGNOME E NOME	8	COGNOME E NOME	12	COGNOME E NOME
	COGNOME E NOME		COGNOME E NOME		COGNOME E NOME

ALLEGATO V

(articolo 1, comma 6)

Modello scheda di votazione per il Senato della Repubblica - Parte esterna

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
.....
(data dell'elezione)
REGIONE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

TIMERO

SEGUE ALLEGATO V

Modello scheda di votazione per il Senato della Repubblica - Parte interna

1	COGNOME E NOME	5	COGNOME E NOME	9	COGNOME E NOME
	COGNOME E NOME		COGNOME E NOME		COGNOME E NOME
2	COGNOME E NOME	6	COGNOME E NOME	10	COGNOME E NOME
	COGNOME E NOME		COGNOME E NOME		COGNOME E NOME
3	COGNOME E NOME	7	COGNOME E NOME	11	COGNOME E NOME
	COGNOME E NOME		COGNOME E NOME		COGNOME E NOME
4	COGNOME E NOME	8	COGNOME E NOME	12	COGNOME E NOME
	COGNOME E NOME		COGNOME E NOME		COGNOME E NOME

ALLEGATO VI

(articolo 1, comma 6)

Modello della parte interna della scheda di votazione per il collegio uninominale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'aoste per l'elezione del Senato della Repubblica - Parte interna

COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME
○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○
COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME
○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○	○ ○ ○ ○
COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME	COGNOME E NOME
○	○ ○	○	○ ○ ○

